SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 agosto 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 agosto 2013, n. **94**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena. (13G00139) . . . . *Pag.* 1

Ministero della salute

DECRETO 25 giugno 2013, n. **95**.

Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile». (13G00136). . . . *Pag.* 11
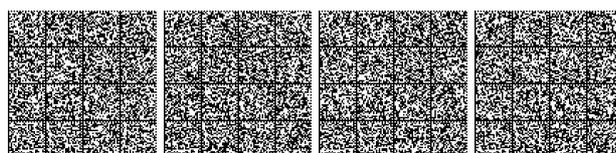
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2013.

Esercizio dei poteri speciali per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale in relazione alla cessione di ramo d'azienda della società AVIO S.p.a. (13A07049) . . . . *Pag.* 22

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 7 agosto 2013.

Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche. (13A06936) . . . . *Pag.* 25

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 31 luglio 2013.

Iscrizione di varietà di mais e sorgo al registro nazionale. (13A06880) . . . . *Pag.* 27

DECRETO 5 agosto 2013.

Disciplina sostituzione motori dei pescherecci. (13A06857). . . . . *Pag.* 28

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 28 giugno 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «S. Anna società cooperativa edilizia a r.l.», in Cosenza. (13A06829) . . . . *Pag.* 29

DECRETO 28 giugno 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «San Valentino 73 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma. (13A06830) . . . . *Pag.* 30

DECRETO 28 giugno 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Bellona Rinascita società cooperativa sociale», in Bellona. (13A06831) . . . . *Pag.* 31

DECRETO 29 luglio 2013.

Definizione e riconoscimento a Consap S.p.A. dell'intera quota del contributo di vigilanza sui periti assicurativi (100%), dovuto all'IVASS, a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni trasferite a Consap S.p.A. (13A06958) *Pag.* 31

DECRETO 7 agosto 2013.

Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2013-2014. (13A07048) . . . . *Pag.* 32

DECRETO 9 agosto 2013.

Determinazione della data di avvio del mercato a termine del gas naturale. (13A07050) . . . . . *Pag.* 35

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 6 agosto 2013.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore portuale ed in quello dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani. (Ordinanza n. 109). (13A06878) . . . . *Pag.* 36

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 6 agosto 2013.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova. (Ordinanza n. 110). (13A06879). . . . . *Pag.* 37

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 2 agosto 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Exelon (rivastigmina)». (Determina n. 739/2013). (13A06852) . . *Pag.* 38
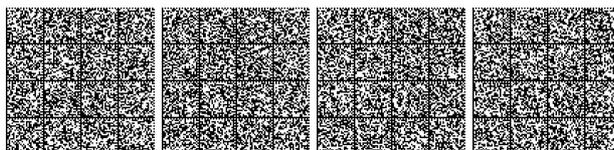
DETERMINA 2 agosto 2013.

Riclassificazione, regime di rimborsabilità, prezzo e aggiunta di nuove indicazioni terapeutiche di taluni medicinali per uso umano. (Determina n. 737/2013). (13A06853). . . . . *Pag.* 39

DETERMINA 2 agosto 2013.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Morfina Cloridrato S.A.L.F.». (Determina n. 736/2013). (13A06854) . . . . *Pag.* 41

DETERMINA 2 agosto 2013.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Adrenalina S.A.L.F.». (Determina n. 735/2013). (13A06855) . . . . *Pag.* 42

DETERMINA 2 agosto 2013.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Endoxan Baxter (ciclofosfamide)». (Determina n. 734/2013). (13A06856) . . . . *Pag.* 43

DETERMINA 2 agosto 2013.

Inserimento del medicinale per uso umano «Litak (cladribina)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per le seguenti indicazioni terapeutiche: mastocitosi sistemica aggressiva in terapia di prima linea o successiva; leucemia a mastcellule in terapia di prima linea o successiva. (Determina n. 746/2013). (13A06859) . . . . *Pag.* 44

DETERMINA 2 agosto 2013.

Inserimento del medicinale per uso umano «lomitapide» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH). (Determina n. 745/2013). (13A06860) . . . . *Pag.* 46

Garante per la protezione dei dati personali

DELIBERA 1° agosto 2013.

Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attività del Garante per la protezione dei dati personali (articoli 154 e 156, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). (Provvedimento n. 380) (13A07072) . . . . *Pag.* 48

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 94, recante: «Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.». (13A07047) . . . *Pag.* 57

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio di Vicenza

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi. (13A06865) . . . . *Pag.* 66

Ministero dell'economia e delle finanze

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri. (13A06910) . . *Pag.* 67

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 agosto 2013 (13A07078). . . . . *Pag.* 72

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 agosto 2013 (13A07079). . . . . *Pag.* 72

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 agosto 2013 (13A07080). . . . . *Pag.* 73

Regione Toscana

Approvazione delle ordinanze n. 11 e n. 12 del 16 luglio 2013 (13A06828) . . . . *Pag.* 73

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 agosto 2013, n. **94**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 2013

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CANCELLIERI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI
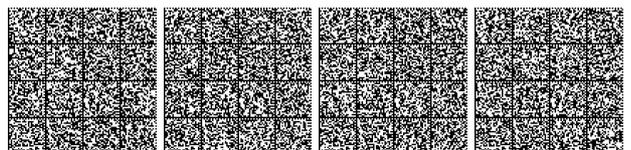
ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2013, N. 78

All'articolo 1, comma 1:

alla lettera a) *sono premesse le seguenti:*

«*0a)* all'articolo 280, comma 2:

1) la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni";

0b) all'articolo 274, comma 1, lettera *c)*, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni"»;

alla lettera a), *capoverso 1-*bis, *la parola:* «stabilisce» *è sostituita dalla seguente:* «dispone» *e le parole:* «le esigenze» *sono sostituite dalle seguenti:* «comunque le prioritarie esigenze»;

dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*

«*a-bis)* all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: "il relativo verbale" sono inserite le seguenti: ", anche per via telematica"»;

alla lettera b), *numero 1), capoverso 4-*ter, *dopo la parola:* «trasmette» *sono inserite le seguenti:* «senza ritardo»;

alla lettera b), *numero 3), la lettera* a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* nella lettera *a),* le parole da: "624" fino a: "dall'articolo 625" sono sostituite dalle seguenti: "572, secondo comma, 612-*bis*, terzo comma" e le parole da: "e per i delitti" fino a: "del medesimo codice," sono soppresse».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. - *(Modifica al codice penale in materia di atti persecutori)* – 1. All'articolo 612-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: "a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni"».
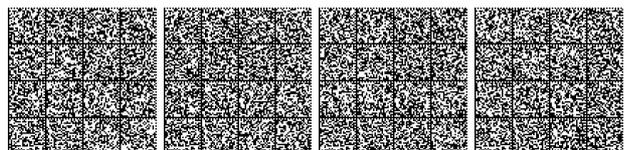
All'articolo 2, comma 1:

la lettera a) *è sostituita dalla seguente:*

«*a)* all'articolo 21, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

"*4-ter*. I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274"»;

dopo la lettera a) *sono inserite le seguenti:*

«*a-bis)* all'articolo 30-*ter*, comma 2, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta" e la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "cento";

a-ter) all'articolo 30-*ter*, comma 4, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;

b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera *c)*, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena"»;

alla lettera b), *numero 3), al secondo periodo, le parole:* «commi 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «commi 01, 1» *e dopo le parole:* «magistrato di sorveglianza» *sono aggiunte le seguenti:* «che può disporre l'applicazione provvisoria della misura»; *all'ultimo periodo, le parole:* «comma 4-*bis* » *sono sostituite dalle seguenti:* «comma 4»;

alla lettera b), *il numero 4) è sostituito dal seguente:*

«4) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"*9.* La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio"»;

la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

«*c)* l'articolo 50-*bis* è abrogato»;

la lettera d) *è soppressa.*

All'articolo 3, comma 1, capoverso 5-ter, *le parole da:* «di altri reati» *fino alla fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti:* «di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale o di reato contro la persona».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. – *(Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati).* – 1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato".

2. Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – *1.* Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.

2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.

3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato";

b) all'articolo 4, comma 1, le parole: "sulla base delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse"».

All'articolo 4:

al comma 1, alinea, dopo la parola: «richiamato» *sono inserite le seguenti:* «ed è allegato al presente decreto»;

al comma 1, lettera b), *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* «, d'intesa con il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il Capo del Dipartimento della giustizia minorile»;

al comma 1, dopo la lettera b) *è inserita la seguente:*

«*b-bis)* nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto»;

al comma 1, lettera d), *dopo la parola:* «permuta» *sono inserite le seguenti:* «, costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fònti rinnovabili»;

al comma 1, lettera e), *dopo la parola:* «permuta» *sono inserite le seguenti:* «, alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili»;
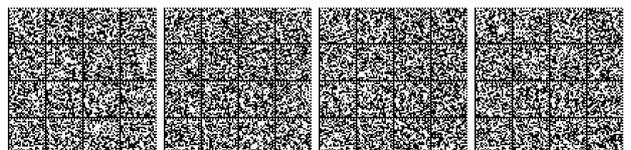
al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta. Il Commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività programmatica. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al terzo periodo deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013»;

al comma 5, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» *sono sostituite dalla seguente:* «sulla»;

al comma 6, le parole: «, agli articoli 49 e 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163» *sono soppresse;*

al comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il personale in posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennità o compensi aggiuntivi» *e, al terzo periodo, le parole:* «sul cap. 5421 assegnato alla» *sono sostituite dalla seguente:* «sulla»;

al comma 8, le parole: «sul cap. 5421 assegnato alla» *sono sostituite dalla seguente:* «sulla».

È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

«ALLEGATO
(Articolo 4, comma 1)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

VISTO l'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO l'articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

VISTO l'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

VISTO l'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

VISTO l'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

VISTO l'articolo 17-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

VISTO l'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010, n. 3861, e 13 gennaio 2012, n. 3995;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 2012 e 11 maggio 2012;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, non sono suscettibili di proroga o rinnovo oltre il termine del 31 dicembre 2012;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la gestione commissariale di cui al predetto articolo 44-*bis* è stata prorogata sino al 31 dicembre 2012;

RITENUTA la persistente necessità di fare fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, assicurando l'attuazione del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, ai sensi del citato articolo 44-*bis*, da conseguirsi attraverso il completamento del piano di interventi previsto dall'articolo 1 dell'O.P.C.M. n. 3861 del 19 marzo 2010, già avviato dal commissario delegato per l'emergenza conseguente al sovraffollamento degli istituti penitenziari;

RITENUTA inoltre la necessità, al fine di realizzare gli specifici obiettivi del programma sopra indicato, di avvalersi di un soggetto gestore che assicuri l'attuazione del citato piano degli interventi, in continuità con i compiti già svolti dal predetto commissario delegato;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario di governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

DECRETA

Articolo 1.

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e per l'aumento della capienza di quelle esistenti, previsti dal programma di interventi di cui in premessa, il prefetto dottor Angelo Sinesio è nominato Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 svolge presso il Ministero della giustizia le funzioni di competenza statale per gli interventi necessari alla completa attuazione del programma e del piano degli interventi citati in premessa, per il tempo a tale fine occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

3. Al Commissario straordinario sono attribuiti, con riferimento ad ogni fase del programma e ad ogni atto necessario per l'attuazione del piano degli interventi citati in premessa, i poteri degli organi delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nonché quelli di cui all'articolo 17-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

4. Al Commissario straordinario sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie già attribuite al commissario delegato di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861 del 2010 e n. 3995 del 2012, comprese quelle disponibili sulla contabilità speciale n. 5421. Esse sono gestite, non oltre il termine di cui al comma 2, sulla stessa contabilità speciale, che viene intestata al Commissario straordinario. Sulla medesima contabilità speciale confluiscono altresì i fondi assegnati dalla delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, nonché le eventuali ulteriori risorse finanziarie che saranno assegnate o destinate per le finalità di cui al presente decreto.

5. Per le esigenze indicate al comma 1 e non oltre il termine di cui al comma 2, al Commissario straordinario è assegnata una dotazione organica di personale di 15 unità. Il personale proveniente dalla pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti territoriali, è confermato anche

in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza.

6. Per il medesimo personale, per la durata della gestione commissariale, è autorizzata la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili *pro capite*. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse iscritte sulla contabilità speciale n. 5421.

7. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, può avvalersi altresì dei competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per l'espletamento delle procedure contrattuali e la cura delle fasi esecutive, ferma restando la propria titolarità delle relative procedure di spesa.

8. Il Commissario straordinario subentra nelle convenzioni, nei protocolli, nei rapporti attivi e passivi, nei contratti di lavori, di fornitura, di servizi e di collaborazione stipulati dal commissario delegato sopra menzionato.

9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione, ai sensi della legislazione vigente, relativi alle precedenti gestioni commissariali.

Articolo 2.

1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e approva eventuali modifiche al piano di interventi necessarie per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

2. Gli atti del Commissario straordinario sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente.

3. Il Commissario straordinario trasmette altresì annualmente all'ufficio di controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Articolo 3.

1. Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1 non spetta alcun tipo di compenso.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 2012.

NAPOLITANO

Monti, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
Severino Di Benedetto, *Ministro della giustizia.*

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 144».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 896):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA) e dal Ministro della giustizia (CANCELLIERI) in data 2 luglio 2013.

Assegnato alla 2^ Commissione (Giustizia), in sede referente, il 2 luglio 2013 con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 3 e 4 luglio 2013.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 9, 16, 17 e 18 luglio 2013.

Esaminato in Aula il 10, 16, 19 e 23 luglio 2013 e approvato il 24 luglio 2013.

Camera dei deputati (atto n. 1417):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 25 luglio 2013 con pareri del Comitato per la Legislazione e delle Commissioni I, V, VI, VIII, X, XI e XII.

Esaminato dalla II Commissione, in sede referente, il 29, 30 e 31 luglio 2013; il 1° e 2 agosto 2013.

Esaminato in Aula il 31 luglio 2013 e il 2 agosto 2013 e approvato, con modificazioni, il 5 agosto 2013.

Senato della Repubblica (atto n. 896-B):

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede referente, il 6 agosto 2013 con pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª Commissione, in sede referente, il 6 e 7 agosto 2013.

Esaminato in Aula il 6 e 7 agosto 2013 e approvato l'8 agosto 2013.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 153 del 2 luglio 2013.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio di Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 57.

13G00139

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2013, n. **95**.

Regolamento recante: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante norme sulla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77, del 17 marzo 1984, con il quale sono stati fissati i livelli delle prestazioni sanitarie e delle prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia assicurate al personale di cui sopra;

Visto l'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni il quale stabilisce che i rapporti con il personale sanitario per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo;

Vista la legge 13 novembre 2009, n.172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Visto l'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011, n. 183 recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2012)»;

Visto il decreto del Ministero della salute 6 luglio 2012, n.143 con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile per il periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2005;

Visto l'Accordo collettivo nazionale disciplinante i rapporti con i medici di medicina generale del 29 luglio 1999 (biennio economico 2006 - 2007) e dell'8 luglio 2010 (biennio economico 2008 - 2009) ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Ritenuto di adeguare, per la parte compatibile, la disciplina di cui al decreto del Ministro della salute 6 luglio 2012, n. 143, agli Accordi della medicina generale predetti;

Considerato che in data 14 novembre 2012 è stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali interessate l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, per il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze espresso con nota n.109833 del 21 dicembre 2012;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 18757 del 11 aprile 2013;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È reso esecutivo l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009, riportato nel testo allegato, che è parte integrante del presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento, pari ad un importo complessivo a tutto il 2012 di € 1.106.154,00, si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo 2423 «Somme occorrenti alla copertura degli Accordi Collettivi Nazionali stipulati tra l'Amministrazione e il personale sanitario che presta assistenza sanitaria in Italia al personale navigante» dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio finanziario 2013.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, e sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 giugno 2013

Il Ministro: LORENZIN

Visto, *il Guardasigilli:* CANCELLIERI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 11, foglio n. 292

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI LIBERO PROFESSIONALI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE ED I MEDICI GENERICI FIDUCIARI INCARICATI DELL'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE.

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale regola il rapporto di lavoro autonomo libero professionale, ai sensi dell'articolo 18 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, tra i medici generici fiduciari ed il Ministero della Salute per l'erogazione delle prestazioni di medicina generale e medico legali al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627, e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984.

2. I medici fiduciari convenzionati si attengono alle direttive ministeriali, compatibili con il presente regolamento, emanate per assicurare una assistenza sanitaria e medico-legale efficace e tempestiva.

3. Il presente regolamento ha validità per il periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2009 e resta in vigore fino alla pubblicazione del successivo accordo.

Articolo 2

Conferimento dell'incarico

1. Il Ministero della Salute, qualora si determini la necessità di attribuire incarichi di medico fiduciario, anche in località già sede di medico fiduciario, ne dà notizia tramite il competente ufficio Servizio di Assistenza Sanitaria al personale Navigante, in seguito denominato ufficio SASN, mediante avviso da pubblicare, per almeno 15 giorni, nell'albo della sede competente di Napoli, Genova o Trieste ed in quelli della Capitaneria di porto e della struttura periferica dell'ufficio SASN, territorialmente competenti in relazione alla località in cui l'incarico deve essere svolto. La notizia è altresì comunicata ai Sindacati di categoria, firmatari del presente accordo, all'Ordine provinciale dei medici competente per territorio, e inserita sul portale internet del Ministero della Salute.

2. I medici aspiranti al conferimento dell'incarico di medico fiduciario devono inoltrare all'ufficio SASN competente, entro il termine stabilito dall'avviso pubblico, apposita domanda in carta semplice specificando i titoli accademici e di servizio posseduti, nonché gli altri titoli inerenti al curriculum formativo e professionale. Nella domanda, inoltre, devono essere elencati gli incarichi professionali, l'ente per conto del quale detti incarichi vengono svolti, il luogo ove le relative prestazioni vengono rese, nonché l'esatta distribuzione delle stesse nell'arco della giornata.

3. Al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, i medici aspiranti all'incarico devono essere iscritti all'albo professionale ed essere in regola con i crediti ECM previsti per l'anno precedente dalla legislazione vigente ed avere disponibilità d'idoneo studio medico provvisto di sistema informativo collegato in rete.

4. Entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di conferimento dell'incarico, il medico, a pena di decadenza, deve comunicare l'indirizzo dello studio medico con i giorni e l'orario di apertura; deve richiedere il trasferimento della residenza o eleggere il proprio domicilio nel comune assegnatogli, se risiede in altro comune.

5. Al momento del perfezionamento del rapporto convenzionale, il medico non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui al successivo articolo 3.

6. L'ufficio SASN competente procede alla valutazione comparativa dei titoli in possesso dei medici che hanno presentato domanda per il conferimento dell'incarico. I titoli valutabili ai fini del conferimento dell'incarico sono di seguito elencati con l'indicazione del relativo punteggio:

A - Titoli accademici e di studio

a) diploma di laurea conseguito con voti 110/110 e 110/110 e lode: p. 1,00

b) diploma di laurea conseguito con voti da 105 a 109: p. 0,50

c) diploma di laurea conseguito con voti da 100 a 104: p. 0,30

d) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale o in medicina aeronautica e spaziale: per ciascuna specializzazione p. 3,00

e) specializzazione o libera docenza in medicina interna o discipline equipollenti ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione p. 2,00

f) specializzazione in discipline affini a quelle previste ai punti *d)* ed *e)*, ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione: p. 1,00

g) attestato di formazione in medicina generale di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256 e diploma di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 e al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206: p. 3,00

B - Titoli di servizio

a) attività di medico generico fiduciario, di medico generico fiduciario domiciliare o di medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: per ogni mese di attività: p. 0,50

b) attività di sostituzione del medico generico fiduciario, del medico generico fiduciario domiciliare o del medico generico presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: per ogni mese di attività p. 0,40

c) attività di medico generico fiduciario di controllo o di medico specialista presso un ambulatorio a diretta gestione dell'ufficio SASN: per ogni mese di attività p. 0,30

d) attività di servizio svolta presso strutture sanitarie pubbliche: per ogni mese di attività p. 0,10
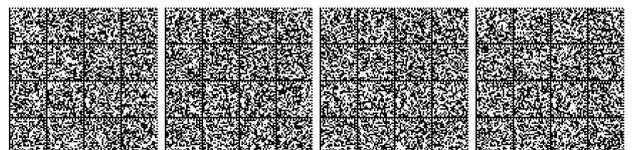
e) attività di medicina generale a rapporto convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'ACN del 23/03/2005 e s.m.i.: per ogni mese di attività p. 0,10

f) attività di servizio svolta come medico di ruolo presso altre amministrazioni pubbliche: per ogni mese di attività p. 0,05

g) servizio militare di leva in qualità di ufficiale medico di complemento per un massimo di 12 mesi: per ogni mese di attività p. 0,05

Per mese di attività si intende anche ogni frazione di mese superiore a 15 giorni continuativi.

7. Nel caso in cui due medici aspiranti all'incarico raggiungano lo stesso punteggio, l'incarico sarà conferito al medico che abbia riportato un punteggio maggiore per i titoli di servizio.

8. Completata la fase di cui al precedente comma, l'ufficio SASN trasmette al competente ufficio della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale i verbali delle operazioni compiute per le ulteriori incombenze connesse al conferimento dell'incarico.

9. Il suindicato ufficio, esaminata la documentazione trasmessa, procede al conferimento dell'incarico con provvedimento del Direttore della predetta Direzione generale.

10. Entro 30 giorni dalla comunicazione del conferimento dell'incarico il medico, a pena di decadenza, deve rilasciare apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, attestante l'insussistenza dei casi di incompatibilità di cui al successivo articolo 3 ed il possesso dei requisiti e titoli dichiarati nella domanda.

11. La graduatoria ha validità annuale dalla pubblicazione dell'esito dell'avviso pubblico che avverrà con le stesse modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

12. In caso di urgenza ed in mancanza di un'utile graduatoria, in deroga alle procedure di cui ai commi precedenti, l'ufficio SASN competente, dopo aver esaminato le domande agli atti, può proporre al Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale di conferire un incarico provvisorio, per la durata delle procedure relative al conferimento del nuovo incarico, di medico fiduciario all'aspirante ritenuto più idoneo, individuato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 2. Se concorda con tale proposta, il Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale conferisce l'incarico provvisorio al medico indicato, nelle more della pronta attivazione delle procedure per il conferimento dell'incarico definitivo.

13. In caso di necessità, nell'ambito aeroportuale l'attività medico-legale può essere esercitata dal Centro di pronto soccorso, previa apposita autorizzazione del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale. Tale attività è limitata esclusivamente all'emissione del primo giudizio d'inidoneità e del giudizio definitivo, con il rilascio della relativa certificazione ai fini medico-legali da trasmettere al competente Ufficio SASN entro le successive 72 ore.

14. Fermo restando quanto previsto con D.M. 27 maggio 1987 n. 322 del Ministro della sanità, recante «disciplina delle visite mediche domiciliari di controllo del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile», l'incarico di medico generico fiduciario con il compito esclusivo di effettuare le visite di controllo viene conferito, in deroga alle procedure di cui al presente articolo, al medico ritenuto più idoneo tra quelli che sulla base dei criteri generali di cui ai precedenti commi 5 e 6, abbiano presentato domanda agli uffici SASN competenti.

15. Ai medici di cui al precedente comma si applicano, per la parte compatibile, le norme della presente convenzione.

16. In relazione ad esigenze particolari, l'effettuazione delle visite mediche di controllo può essere affidata, su richiesta degli Uffici SASN competenti, ai medici di controllo iscritti nelle liste speciali dell'INPS di cui al D.M. 18 aprile 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o ai medici di controllo delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

Articolo 3

Incompatibilità

1. L'incarico di medico fiduciario non può essere conferito al medico che:

a) si trovi in una qualsiasi posizione non compatibile per specifiche norme di legge;

b) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di esercizio libero professionale;

c) eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possano configurarsi in conflitto di interessi con il rapporto convenzionale con il Ministero della Salute;

d) sia proprietario o comproprietario, azionista, socio, gestore o direttore ovvero in rapporti di attività con compagnie armatoriali o aeree o comunque operanti nell'ambito dei porti o aeroporti;

e) svolga attività di medico ambulatoriale, specialista o generico, per conto del Ministero della Salute;

f) svolga attività specialistica in regime di convenzionamento esterno per conto del Ministero della Salute o delle aziende U.S.L.;

g) operi a qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate con il Ministero della Salute o con le aziende U.S.L.;

h) sia iscritto al corso di formazione in medicina generale o ai corsi di specializzazione di cui ai decreti legislativi n. 256 e n. 257 del 1991, n. 368 del 1999, n. 277 del 2003 e n. 206 del 2007, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

2. L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilità di cui al presente articolo comporta l'immediata decadenza dall'incarico, salvo espressa deroga autorizzata dal Ministero della Salute, sentita la commissione di cui al successivo articolo 10 per particolari situazioni.
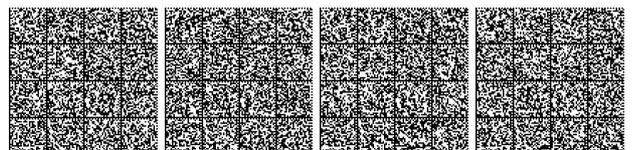
Articolo 4

Compiti

1. Il medico incaricato ai sensi della presente convenzione, oltre ad assicurare i compiti previsti dall'accordo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale di cui all'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., compatibili con il presente accordo, svolge i seguenti compiti:

A) Per il personale navigante marittimo e dell'Aviazione civile, limitatamente alle situazioni e durante i periodi in cui è assistito dal Ministero della salute:

1. prestazioni medico - chirurgiche ai fini di diagnosi e cura in ambulatorio, a domicilio ed a bordo delle navi in porto o in rada;
2. richieste di visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica medica e di laboratorio;
3. proposte di ricovero e di cure termali;
4. prescrizione di specialità medicinali e preparati galenici;
5. visite in aeroporto o a bordo di navi in porto, in rada o in navigazione, procedendo all'eventuale accompagnamento in ospedale nei casi in cui le condizioni cliniche del navigante lo richiedano;
6. aggiornamento del libretto sanitario e della relativa appendice in dotazione all'assistito;
7. esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta e specifica (siero-vaccinoprofilassi);
8. attività di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico;
9. certificazioni occorrenti in relazione ai compiti svolti;
10. tenuta ed aggiornamento dei dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del nuovo sistema informativo per l'assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN);
11. trasmissione, entro i termini prefissati, al competente ufficio SASN degli atti necessari a fini epidemiologici-statistici.

B) Per tutto il personale navigante marittimo e dell'Aviazione civile:

1. giudizio di idoneità o inidoneità al lavoro;
2. descrizione degli esiti di infortuni occorsi sul lavoro, su richiesta del SASN competente;
3. accertamento dell'idoneità psicofisica alla navigazione, anche in conseguenza di infortuni;
4. visite preventive di imbarco; tali visite possono essere effettuate eccezionalmente anche a bordo delle navi su preventiva autorizzazione dell'ufficio SASN competente;
5. visite periodiche di idoneità del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima, su autorizzazione dell'ufficio SASN competente;
6. tenuta ed aggiornamento dei dati diagnostici e terapeutici nell'ambito del nuovo sistema informativo per l'assistenza sanitaria ai naviganti (NSIASN);
7. redazione della certificazione ai fini medico-legali occorrente in relazione ai compiti svolti;
8. trasmissione al competente ufficio SASN di copia della certificazione medico-legale, ivi compresa la copia del certificato di visita preventiva d'imbarco, da trasmettere alla Asl competente ai fini della sospensione dagli elenchi degli iscritti del SSN;
9. visite mediche di controllo di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1987, n. 322.

C) Per i familiari dei soggetti indicati alla precedente lettera *A)* che seguono il titolare del rapporto di lavoro durante l'imbarco:

1. prestazioni medico - chirurgiche ai fini diagnostici e terapeutici;
2. richieste di visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica medica e di laboratorio;
3. proposte di ricovero;
4. prescrizione di specialità medicinali e preparati galenici;
5. esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta e specifica (siero-vaccinoprofilassi);
6. trasmissione entro i termini prefissati all'ufficio SASN competente degli atti necessari a fini epidemiologici.

2. Il medico assicura, altresì, le prestazioni aggiuntive previste dall'allegato «D» dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., ritenute compatibili con il presente accordo e riportate nell'allegato A.

Articolo 5

Obblighi del medico

1. Il medico è tenuto a prestare la propria attività professionale con le modalità previste dal vigente accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e successive modificazioni ed integrazioni, purché compatibili con la presente convenzione e salvo quanto già previsto dalla stessa.

2. Il medico è tenuto a comunicare all'ufficio SASN competente il proprio indirizzo di posta elettronica e le eventuali variazioni, al fine di consentire un flusso informatico di comunicazioni e di trasmettere la distinta mensile riepilogativa delle prestazioni effettuate, nonché ogni variazione attinente alla propria posizione lavorativa o che comunque possa influire sull'incarico di medico fiduciario.

3. I giorni e l'orario di apertura e chiusura dello studio medico devono essere comunicati all'ufficio SASN competente.

4. Il medico deve utilizzare il previsto modulario per le certificazioni, proposte e prescrizioni, mediante apparecchiature informatiche e programma NSIASN, secondo le disposizioni impartite dall'ufficio SASN competente.

5. Alla cessazione dell'incarico il medico deve restituire all'ufficio SASN competente i modulari, i timbri e quant'altro ricevuto in consegna per l'espletamento dell'incarico.

6. L'inosservanza degli obblighi e dei compiti comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente accordo.

Articolo 6

Visite ambulatoriali e domiciliari

1. L'attività di medico fiduciario viene prestata nello studio del medico, a domicilio, o a bordo di nave in porto o in rada, avuto riguardo alla non trasferibilità dell'assistito.

2. Le visite ambulatoriali e domiciliari, finalizzate all'attività clinica, devono essere effettuate nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10; se la richiesta viene recepita dopo le ore 10, la visita dovrà essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo, anche al di fuori dell'orario di apertura del proprio ambulatorio o nei giorni in cui non si svolge attività ambulatoriale. Nella giornata di sabato il medico è tenuto ad eseguire le visite richieste entro le ore 10 dello stesso giorno, nonché quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno precedente. Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato.

3. Le visite ambulatoriali e domiciliari, finalizzate all'attività medico-legale, sono considerate in ogni caso urgenti; le stesse, di norma, devono essere effettuate nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10; se la richiesta viene recepita dopo le ore 10, la visita dovrà essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo, anche al di fuori dell'orario di apertura del proprio ambulatorio o nei giorni in cui non si svolge attività ambulatoriale.

Articolo 7

Sostituzioni

1. Il medico che si trovi nella temporanea impossibilità di espletare i compiti connessi al suo incarico, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente ufficio SASN il nominativo del collega che lo sostituisce, quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni consecutivi.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo comma, il medico non può farsi sostituire per più di sei mesi nell'arco di un anno, salvo autorizzazione del Ministero della Salute, sentita la commissione di cui al successivo articolo 10.

3. Nei casi di sospensione di cui al successivo articolo 9, alla nomina del sostituto provvede il competente ufficio SASN del Ministero della Salute.

4. Per le sostituzioni di breve durata i compensi sono corrisposti al medico titolare, mentre per quelle di durata superiore a 60 giorni continuativi, i compensi che spetterebbero al titolare, ivi compreso il contributo ENPAM, sono corrisposti al medico sostituto.

5. Nei confronti del medico sostituto non operano i motivi di incompatibilità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 8

Cessazione dall'incarico

1. L'incarico regolato dalla presente convenzione cessa:

a) per raggiungimento dei limiti di età previsti dall'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i. per il personale medico del S.S.N;

b) per insorgenza di un motivo di incompatibilità, di cui all'articolo 3 del presente accordo;

c) per decadenza e revoca ai sensi del successivo articolo 9, comma 4, lettere *e)* ed *f)*;

d) per condanna passata in giudicato per reato punito con la reclusione;

e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;

f) per incapacità fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dal competente ufficio SASN, che la presiede, da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato, della provincia di residenza del medico;

g) per recesso del medico, da comunicare al competente ufficio SASN con preavviso di almeno 30 giorni.

Articolo 9

Responsabilità convenzionali e violazioni

1. In caso di inosservanza degli obblighi e dei compiti derivanti dal presente accordo, il responsabile dell'Ufficio SASN competente, entro 30 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, contesta formalmente per iscritto al medico le infrazioni rilevate.

2. Il medico ha la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data di ricezione della contestazione.

3. L'Ufficio SASN trasmette tutti gli atti in suo possesso al Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale che, sentito l'interessato, ove lo richieda, decide con atto motivato, notificato all'interessato, sull'archiviazione del caso o sull'irrogazione di una delle sanzioni di cui al successivo comma 4.

4. Le sanzioni disciplinari, elencate in ordine di gravità dell'infrazione accertata, sono le seguenti:

a) richiamo: per lievi infrazioni degli obblighi e compiti derivanti dal presente accordo collettivo nazionale;

b) diffida: per infrazioni meno lievi degli stessi obblighi e compiti contrattuali o per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo;

c) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di 5 mesi per infrazioni gravi, compreso il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato la diffida;

d) sospensione del rapporto:

1. per recidiva di infrazioni già sanzionate con riduzione del trattamento economico;

2. per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
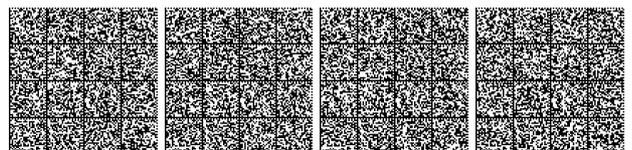
3. per gravi inosservanze degli obblighi e compiti che comportino disfunzioni del servizio;

4. per mancata effettuazione delle prestazioni sanitarie e/o medico-legali previste dal presente accordo collettivo nazionale;

5. per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, percepimento di indebito emolumento;

6. nel caso di sospensione dall'albo professionale o emissione di mandato o di ordine di custodia cautelare. La ripresa del servizio deve essere autorizzata dal Direttore della suindicata Direzione generale del Ministero della Salute entro 30 giorni dalla cessazione del provvedimento di cui al precedente capoverso, previo parere della commissione paritetica di cui all'articolo 10.

Il provvedimento di sospensione comporta la sospensione del rapporto convenzionale da un minimo di 1 mese ad un massimo di 2 anni.

e) revoca dell'incarico:

1. per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto;

2. per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuratesi come reati, per le quali siano state accertate gravissime responsabilità.

f) decadenza dall'incarico per richieste o percepimento di compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti.

5. Avverso la sanzione disciplinare irrogata è ammesso ricorso da parte dell'interessato, da presentarsi entro 15 giorni dalla data della relativa comunicazione, al Direttore della suindicata Direzione generale del Ministero della Salute che, sentita la commissione paritetica di cui all'articolo 10, decide in via definitiva entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso, notificando il relativo provvedimento al ricorrente.

6. L'esito finale del procedimento disciplinare, notificato all'interessato, è comunicato all'Ordine professionale di competenza e agli uffici SASN di Napoli e Genova.

7. Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180 giorni dalla contestazione dell'addebito al medico. Trascorso tale termine il procedimento si estingue.

8. Oltre all'irrogazione di sanzioni disciplinari, l'inosservanza degli obblighi e dei compiti comporta anche il recupero delle eventuali somme erogate dall'ufficio SASN per prestazioni non spettanti o, in ogni caso, conseguenti alla condotta del medico fiduciario.

Articolo 10

Commissione paritetica

1. Presso il Ministero della Salute è istituita, con provvedimento del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, una commissione paritetica composta da:

a) i medici fiduciari indicati dai sindacati in numero pari ad un componente per ogni sigla sindacale firmataria del presente accordo;

b) il Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale e un numero di funzionari tale da garantire la pariteticità.

2. Per ogni membro effettivo è previsto un membro supplente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e che gli subentra in caso di decadenza.

3. Al componente supplente che sia diventato effettivo per una delle cause previste dal presente articolo subentra un nuovo membro supplente, indicato dalla sigla sindacale competente, con le stesse modalità previste dal presente articolo.

4. La commissione è presieduta dal Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale o da un suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della Salute.

5. La cessazione dell'incarico di medico fiduciario comporta anche la decadenza da componente della commissione.

6. Il membro sospeso dall'incarico di medico fiduciario è sostituito dal supplente.

7. La nomina dei componenti effettivi e dei relativi supplenti è effettuata con provvedimento del Direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale, entro 60 giorni dalla indicazione da parte dei sindacati firmatari del presente accordo, che provvedono a far pervenire i rispettivi nominativi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente accordo sulla *Gazzetta Ufficiale*.

8. La nomina da parte del Direttore generale dei componenti della commissione paritetica ha luogo entro i termini di cui al precedente comma, anche in assenza della indicazione di uno o più sindacati.

9. La commissione delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. La commissione svolge i compiti ad essa demandati dal presente accordo e può formulare proposte per il miglioramento del servizio anche ai fini organizzativi.

11. La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

12. Indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma del presente accordo, resta ferma la competenza degli ordini dei medici di sanzionare sotto il profilo deontologico i comportamenti dei medici che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali.

Articolo 11

Onorari e massimale

1. Gli onorari previsti dall'articolo 9 della disciplina approvata con decreto ministeriale del 5 febbraio 1985 e successive modificazioni ed integrazioni sono rideterminati e integrati come segue:

a) visita ambulatoriale e preventiva di imbarco dal 1° gennaio 2008 Euro 12,32; dal 1° gennaio 2010 Euro 12,71;

b) visita domiciliare o in aeroporto o a bordo di nave in porto dal 1° gennaio 2008 Euro 18,81; dal 1° gennaio 2010 Euro 19,41; per le visite domiciliari effettuate
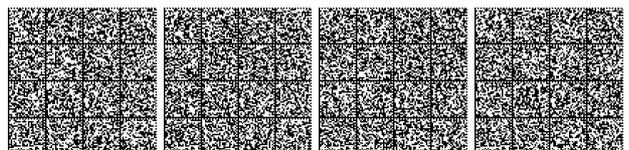
al di fuori della cinta urbana è corrisposto, per l'utilizzo di autovettura da parte del medico, un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso;

c) visita a bordo di nave in rada dal 1° gennaio 2008 Euro 48,75; dal 1° gennaio 2010 Euro 50,31;

d) visita a bordo di nave in navigazione con eventuale accompagnamento di marittimo all'ospedale dal 1° gennaio 2008 Euro 104,57; dal 1° gennaio 2010 Euro 107,92;

e) visita biennale dal 1° gennaio 2008 Euro 24,38; dal 1° gennaio 2010 Euro 25,16;

f) visita preventiva d'imbarco effettuata a bordo di navi dal 1° gennaio 2008 Euro 12,32; dal 1° gennaio 2010 Euro 12,71;

g) concorso forfetario nelle spese sostenute per la disponibilità di un idoneo studio medico, per il collaboratore di studio medico, per il personale infermieristico e per ogni altra spesa di carattere amministrativo sostenuta in relazione all'espletamento dell'attività, dal 1° gennaio 2008 Euro 0,70; dal 1° gennaio 2010 Euro 0,73;

2. I compensi previsti per le visite sono maggiorati del 50% se la prestazione è richiesta ed eseguita tra le ore 20,00 e le ore 8,00 di tutti i giorni e tra le 8,00 e le ore 20,00 dei giorni festivi e del 30% per le prestazioni richieste ed eseguite tra le ore 10,00 e le ore 20,00 dei giorni prefestivi.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo sarà corrisposto, a titolo di concorso forfetario per la collaborazione informatica, un importo di Euro 0,21 per ogni prestazione effettuata, con un rimborso minimo di Euro 30,00 mensili.

4. Ai fini della liquidazione degli onorari, per consentire anche tempestivi ed efficaci controlli sanitari e gli adempimenti connessi alla sospensione degli assistiti dagli elenchi del servizio sanitario nazionale, perentoriamente entro il 15 di ciascun mese i medici devono inviare all'ufficio SASN di competenza, direttamente o tramite le strutture periferiche, laddove esistano, la distinta mensile delle prestazioni erogate nel mese precedente, redatta secondo le istruzioni impartite dall'ufficio SASN.

5. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della distinta. In caso di pagamenti difformi rispetto alla distinta mensile sul prospetto dei compensi saranno riportate le motivazioni relative alle prestazioni non pagate.

6. I compensi di cui all'articolo 4, comma 2, elencati nel nomenclatore tariffario dell'allegato D dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., sono riportati nell'allegato A del presente accordo.

7. Per la partecipazione a commissioni mediche per lo svolgimento di attività medico-legali in favore del personale navigante la misura del compenso è pari dal 1° gennaio 2008 ad Euro 80,06; dal 1° gennaio 2010 ad Euro 82,62;

8. Per le prestazioni previste dalla presente convenzione ed erogate nell'espletamento dell'incarico di cui è titolare, al medico è fatto divieto di richiedere o percepire compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti. L'accertata infrazione di tale divieto comporta la decadenza dall'incarico, fatta salva ogni altra azione a norma delle leggi vigenti.

9. In via sperimentale i compensi per le prestazioni eccedenti il massimale di 150 visite mensili, escluse le visite preventive d'imbarco, le visite biennali, le prime visite su denuncia di malattia durante l'imbarco, le visite di chiusura di malattia per gli aeronaviganti e le visite d'infortunio saranno decurtati nella misura del 50%. I compensi per le prestazioni eccedenti il massimale di 300 visite mensili, escluse le visite preventive d'imbarco, le visite biennali, le prime visite su denuncia di malattia durante l'imbarco, le visite di chiusura di malattia per gli aeronaviganti e le visite d'infortunio, saranno decurtati nella misura del 70% .

Articolo 12

Visite mediche domiciliari di controllo

1. Le visite mediche domiciliari di controllo sono effettuate dai medici fiduciari del Ministero della Salute o, in relazione a particolari esigenze locali, dai medici fiduciari con il compito esclusivo di effettuare le visite mediche di controllo, secondo le modalità e le procedure stabilite dal D.M. 27 maggio 1987, n. 322 del Ministero della sanità.

2. I compensi per le visite di controllo e l'importo fisso stabilito a titolo di spese di amministrazione sono quelli stabiliti con decreto interministeriale 8 maggio 2008 adottato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della salute, per i medici iscritti nelle liste speciali INPS per le visite di controllo dei lavoratori assenti per malattia.

3. I compensi previsti per tali visite sono i seguenti:

a) Euro 41,67 per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno feriale;

b) Euro 52,82 per visita di controllo domiciliare eseguita in giorno festivo;

c) Euro 28,29 per visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore;

d) Euro 39,61 per visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a causa di mancata reperibilità del lavoratore.

4. L'importo fisso stabilito, a titolo di spese di amministrazione, dall'articolo 10 del D.M. 27 maggio 1987, n. 322, è pari ad Euro 4,13 per i rimborsi dovuti dai richiedenti le visite di controllo per il personale navigante.

5. Per l'utilizzo di autovettura da parte del medico è riconosciuto, per ogni chilometro di percorso effettuato fuori dalla cinta urbana o per il raggiungimento del punto d'imbarco in caso di visite da effettuare in isole, un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde.

6. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole nel cui territorio non sia stato nominato un medico e nelle quali non sia reperibile in loco altro medico di controllo iscritto nelle liste speciali dell'INPS o delle Aziende sanitarie locali e sempre che l'orario dei mezzi pubblici di collegamento consenta il rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, il compenso di cui al
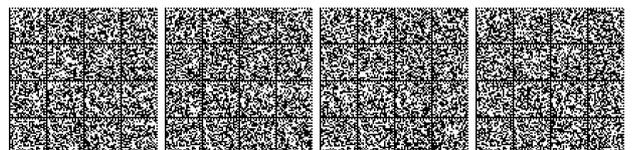
comma 3, lettere *a) b) c) d)*, è maggiorato del 50% e il compenso di cui al comma 5 è integrato con il rimborso delle spese di traversata effettivamente sostenute e documentate, secondo la tariffa «passeggero» dei mezzi navali di linea, nonché di eventuale uso di servizio pubblico di taxi nell'isola.

7. Per l'ipotesi di cui al precedente comma, qualora il rientro sulla terraferma non possa avvenire secondo gli orari dei mezzi di trasporto entro le ore 14, per le visite effettuate dalle 10 alle 12, ed entro le ore 21, per le visite effettuate dalle 17 alle 19, è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per un pasto, entro il limite massimo di Euro 45,00, rivalutate annualmente in relazione agli aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla pubblicazione del presente accordo.

9. L'impresa di navigazione e l'INAIL (ex IPSEMA) richiedenti sono tenuti a rimborsare all'ufficio SASN competente il compenso e l'importo fisso, a titolo di spese di amministrazione, di cui ai commi precedenti.

Articolo 13

Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

1. I medici fiduciari sono assicurati a cura del Ministero della salute contro i danni da responsabilità professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attività professionale ai sensi del presente accordo.

2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:

a) per la responsabilità verso terzi:

Euro 1.032.913,80 per sinistro;

Euro 516.456,90 per persona;

Euro 258.228,45 per danni a cose o ad animali;

b) per gli infortuni:

Euro 775.000,00 per morte o invalidità permanente;

Euro 52,00 giornalieri per invalidità temporanea assoluta per un massimo di 300 giorni all'anno.

3. L'assicurazione contro gli infortuni è a copertura degli infortuni subiti a causa o in occasione dell'attività professionale espletata ai sensi del presente Accordo, ivi compresi gli infortuni eventualmente subiti in occasione delle visite effettuate al domicilio degli assistiti o a bordo di nave, in rada e in navigazione.

4. Le relative polizze sono portate a conoscenza dei sindacati di categoria firmatari del presente accordo.

Articolo 14

Contributo previdenziale e per assicurazione di malattia

1. Dal 1° gennaio 2008 sugli onorari di cui al precedente articolo 11, l'ufficio SASN competente versa trimestralmente un contributo previdenziale a favore del competente fondo di previdenza di cui al 2° comma del punto 6 dell'articolo 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 16,5% di tutti i compensi previsti dal presente accordo, di cui il 10,375% a carico del Ministero della salute e il 6,125 % a carico del medico.

2. I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.

Articolo 15

Medici domiciliari

1. Il presente accordo, per la parte compatibile, si applica anche ai medici fiduciari con incarico limitato alle sole visite domiciliari, nelle località sedi di ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute.

2. I medici di cui al comma precedente effettuano anche visite preventive di imbarco urgenti, nelle ore di chiusura degli ambulatori degli uffici SASN, con le modalità previste dall'articolo 6, commi 2 e 3 del presente accordo.

Articolo 16

Quote sindacali

1. L'ufficio SASN competente si impegna a riscuotere, sulla base di apposita delega, le quote associative dovute ai sindacati di categoria dai medici incaricati ai sensi delle presenti norme.

2. Le quote riscosse sono versate ai sindacati interessati, con l'elenco dei medici ai quali sia stata effettuata la ritenuta sindacale e con l'indicazione delle relative quote.

3. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza.

4. Ai fini del rinnovo della contrattazione sono considerate maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.

Articolo 17

Esercizio del diritto di sciopero
Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

1. In occasione di scioperi della categoria, deve essere garantita l'erogazione delle seguenti prestazioni medico-legali:

a) visite per infortunio o malattia ai marittimi imbarcati;

b) visite periodiche di idoneità alla navigazione a marittimi forniti di pronto imbarco;

c) visite preventive ai marittimi forniti di richiesta di pronto imbarco.

2. Il diritto di sciopero dei medici fiduciari è esercitato con un preavviso di 15 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.
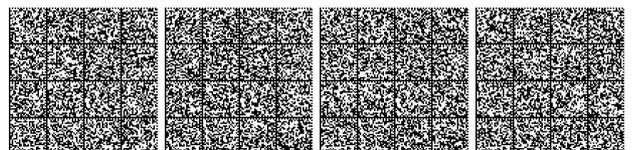
3. I medici fiduciari che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti alla eventuale applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 9, comma 4, del presente accordo.

4. Le organizzazioni sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

a) nel mese di agosto;

b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;

c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali, e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;

d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;

e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

5. In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale, gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

Articolo 18

Aggiornamento professionale obbligatorio

1. I medici fiduciari che operano esclusivamente per il Ministero della Salute e i medici che operano anche per le aziende USL in qualità di medici di assistenza primaria, sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento generali e speciali organizzati dal Ministero medesimo, per la durata massima di 40 ore annue.

2. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento viene corrisposto il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di trasporto pubblico.

3. L'ufficio SASN competente può riconoscere come utili ai fini dell'aggiornamento obbligatorio-formazione permanente, la partecipazione ai corsi organizzati dagli ordini professionali e dalle Aziende USL ed ai seminari, ai congressi, ai convegni ed alle altre manifestazioni consimili comprese nei programmi delle suindicate aziende, nonché ai corsi organizzati da Università, ospedali, Istituti di ricerca, società scientifiche o organismi similari, autorizzandone la partecipazione senza oneri a carico dello stesso.

Articolo 19

Oneri

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono valutati complessivamente a tutto il 2012 in Euro 1.106.154,00.

Norma transitoria n. 1

Fino all'insediamento della commissione di cui all'articolo 10 del presente accordo, è confermata la commissione attualmente in carica.

Norma transitoria n. 2

L'articolo 11, comma 9 si applica fino al 31 agosto 2013. Entro 30 giorni dalla scadenza del predetto termine la Commissione Paritetica si riunirà per valutare i risultati acquisiti.

Roma, 14 novembre 2012

Per il Ministero della Salute
Firmato

Per i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

SUMAI Firmato

FIMMG Firmato

SNAMI Firmato

UIL FPL MEDICI Firmato

ALLEGATO *A*

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DI CUI ALL'ALLEGATO D DELL'ACN 23 MARZO 2005 E S.M.I.

1. Le prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici di assistenza primaria sono quelle elencate in calce all'allegato D, nel nomenclatore-tariffario.

2. Salvo che sia diversamente previsto dal nomenclatore-tariffario, le prestazioni di particolare impegno professionale sono eseguite a domicilio dell'utente o nello studio professionale convenzionato del medico di famiglia a seconda delle condizioni di salute del paziente.

3. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al comma 1, lo studio professionale del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando il potere-dovere dell'Azienda di esercitare i previsti controlli sull'idoneità dello studio professionale, il medico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione scritta indicante le prestazioni per la effettuazione delle quali il proprio studio è dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature.

4. Ai fini del pagamento dei compensi per le prestazioni aggiuntive il medico è tenuto ad inviare entro il giorno 15 di ciascun mese il riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare data di effettuazione, nome, cognome, indirizzo e numero di codice regionale dell'assistito.

5. Nel caso di prestazioni multiple o singole soggette ad autorizzazione dal Servizio, il medico deve inoltrare, insieme alla distinta riepilogativa delle prestazioni aggiuntive, l'autorizzazione ed il modulo riepilogativo di prestazioni multiple autorizzate di cui all'Allegato S del
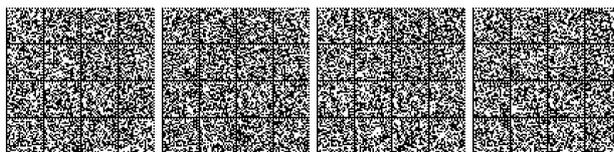
presente Accordo, debitamente controfirmato dall'assistito, o da chi per lui, a conferma dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni.

6. Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilità di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo.

7. Qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso sarà esaminato ai fini del pagamento dai soggetti di cui all'articolo 25, comma 4.

8. Per le prestazioni rese, al medico spettano compensi onnicomprensivi indicati nel nomenclatore-tariffario, con esclusione di quelli previsti alla lett. "C". Fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, nessun onere a qualsiasi titolo può far carico all'assistito.

I compensi per le prestazioni aggiuntive sono corrisposti entro il secondo mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4.

9. I medici della Continuità Assistenziale possono eseguire, nell'esercizio della propria attività convenzionale, le prestazioni aggiuntive previste dalla lettera A del nomenclatore tariffario di cui al presente Allegato.

NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

A Prestazioni eseguibili senza autorizzazione:

Prestazioni 1.1.2001

1. Prima medicazione: (*) 12,32
2. Sutura di ferita superficiale: 3,32
3. Successive medicazioni: 6,16
4. Rimozione di punti di sutura e medicazione: 12,32
5. Cateterismo uretrale nell'uomo: 9,66
6. Cateterismo uretrale nella donna: 3,59
7. Tamponamento nasale anteriore: 5,62
8. Fleboclisi (unica eseguibile in caso di urgenza): 12,32
9. Lavanda gastrica: 12,32
10. Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica: 6,16
11. Iniezione sottocutanea desensibilizzante (**): 9,21
12. Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico (solo su pazienti non ambulabili): 0,64

B) Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria:

Prestazioni 1.1.2001

1. Ciclo di fleboclisi: 9,21
2. Ciclo curativo di iniezioni endovenose (per ogni iniezione): 6,16
3. Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide nello studio professionale del medico (per prestazione singola) (***): 1,23
4. Vaccinazioni non obbligatorie (****): 6,16

C) Tipologie di prestazioni di norma eseguibili nell'ambito degli accordi regionali e aziendali.

1. Gli accordi regionali possono prevedere lo svolgimento, da parte del medico o della associazione di medici, di prestazioni aggiuntive retribuite, sia singole per il chiarimento del quesito diagnostico od il monitoraggio delle patologie, che programmate, nell'ambito di un progetto volto all'attuazione di linee guida o di processi assistenziali o di quant'altro venga concordato, correlato alle attività previste dall'articolo 25.

2. A titolo esemplificativo si individuano alcune prestazioni correlate alle attività di cui all'articolo 14, comma 4:

Anziani:

- test psicoattitudinali
- test per valutazione di abilità e di socializzazione
- test verbali e non, per valutazione cognitiva.

Prevenzione, diagnosi precoce, terapia e follow up, di:

- patologie infettive: iniezione di gammaglobulina antitetanica, vaccinazioni individuali e partecipazione a campagne di vaccinoprofilassi

- patologie sociali croniche (diabete mellito, ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, dislipidemie): ECG, esame del fondo oculare, diagnostica di laboratorio (glicemia, glicosuria delle 24 ore, dosaggio dei lipidi plasmatici ecc.)

- neoplasie: prelievo vaginale per esame oncocitologico, colposcopia con eventuale prelievo per citologia, ricerca del sangue occulto nelle feci, paracentesi, cateterismo vescicale, lavande vescicali, iniezione I.V. singola o a cicli (ad es. di antiblastici), fleboclisi singole o a cicli o quant'altro sia necessario a scopo preventivo o terapeutico - patologia reumatica e osteoarticolare: artrocentesi, iniezioni endoarticolari, ionoforesi

- patologia respiratoria (asma, bronchite cronica, allergie): spirometria, iniezioni sottocutanee desensibilizzanti, cicli di aereosol (***)

- patologia genito-urinaria e disturbi della minzione: cateterismo, massaggio prostatico, uroflussimetria, prelievo vaginale per studio ormonale

- pazienti sottoposti a manovre chirurgiche o comunque che necessitano di interventi di piccola chirurgia ambulatoriale: incisione di ascessi, riduzione di lussazione.

(*) Per la prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non precedentemente medicata. In caso di sutura si aggiunge la relativa tariffa.

(**) Praticabile solo negli studi dotati di frigorifero.

(***) Per l'esecuzione di tale prestazione lo studio del medico deve essere dotato di idonei impianti fissi.

(****) Eseguibili con autorizzazione complessiva nell'ambito di programmi di vaccinazioni disposti in sede regionale o di Azienda. Per la conservazione del vaccino che è fornito dall'Azienda, lo studio medico deve essere dotato di idoneo frigorifero. Sui risultati della propria collaborazione alla campagna di vaccinazione il medico invia apposita relazione all'Azienda. I compensi relativi alle vaccinazioni non obbligatorie non rientrano nel calcolo di cui al comma 6 del presente allegato. La vaccinazione antinfluenzale è compensata con la tariffa di cui al presente allegato anche nel caso previsto dall'articolo 45, comma 4 lettera *c)*.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1978, n. 360, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.620, con il quale e' stato previsto che il Ministero della Sanità può avvalersi del personale sanitario a rapporto convenzionale:

«Art. 6 *(Assistenza nel territorio italiano)*. – Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art.3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.

Gli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità provvedono:

a) alle visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti;

b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneità del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonchè alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto *a)* per gli aeronaviganti;

c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9.

Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art.11, anche dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonchè, ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale.

Gli uffici provvedono altresì agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano.

Il Ministro della sanità con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL.

Il Ministero della sanità coordina l'attività dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonchè con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n.833, il Ministro della sanità, di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza al personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine a gli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni e dalla dotazione di mezzi e di personale.

Con la procedura di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e aeroporto e le unità sanitarie locali, competenti per territorio, e per la definizione di modalità di erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e tempestiva.».

«Art. 12 *(Attribuzione dei beni e del personale delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime)*. – I beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, sono trasferiti dal l° gennaio 1981 al patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli uffici sanitari di porto ed aereoporto, mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze. I restanti beni e attrezzature sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

Entro la data di cui al primo comma i commissari liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati dal Ministero della sanità d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale,l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed aeroportuali del Ministero della sanità o presso le unità sanitarie locali.

Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al Ministero della sanità si applicano le norme dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1969, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i vigenti rapporti convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e i medici fiduciari generici, medici ambulatoriali generici e specialisti nonchè con gli specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al Ministero della sanità o alle unità sanitarie locali competenti per territorio in relazione alle rispettive esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente decreto.».

— Si riporta il testo aggiornato dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517:

«7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 616, n. 618 e n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle disposizioni del presente decreto da effettuarsi con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante sono disciplinati con regolamento ministeriale in conformità, per la parte compatibile, alle disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero in base ai regolamenti della Comunità europea e alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, reca: «Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale,ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 come modificato dai decreti legislativi n. 517/1993 e n.229/1999, sottoscritto il 9 marzo 2000».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge istitutiva del Ministero della salute 13 novembre 2009, n. 172:

«Art. 1. Il comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

«376. Il numero dei Ministeri è stabilito in tredici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantatre e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione».

— Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 88, della legge 12 novembre 2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità per il 2012):

«88. Al fine di assicurare la copertura degli Accordi collettivi nazionali disciplinanti i rapporti tra il Ministero della salute e il personale sanitario per l'assistenza al personale navigante, di cui all'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è istituito un fondo nello stato di previsione del medesimo Ministero la cui dotazione è pari a 11,3 milioni di euro per l'anno 2012 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1997, n. 517, si veda nelle note alle premesse.

13G00136
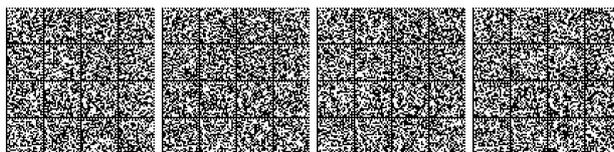
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2013.

Esercizio dei poteri speciali per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale in relazione alla cessione di ramo d'azienda della società AVIO S.p.a.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto gli articoli 95 e 117 della Costituzione;

Visto il paragrafo 1, lettera *b)*, dell'art. 346, del Trattato, sul funzionamento dell'Unione europea, che consente agli Stati membri di adottare le misure ritenute necessarie per tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza, riferite alla produzione e al commercio di armi, munizioni o materiale bellico, destinati a fini specificamente militari;

Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, recante: «Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ed in particolare l'art. 1, che individua e disciplina i poteri speciali che possono essere esercitati in relazione alle imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, prevedendo che essi possono consistere anche nell'imposizione di specifiche condizioni alle operazioni di acquisto di partecipazioni nelle imprese che svolgono tali attività, nonché all'adozione di determinate delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253, recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2013;

Vista la comunicazione del 10 dicembre 2012, con la quale General Electric Aviation, Divisione della General Electric Company, manifesta l'intendimento di acquisire partecipazioni nella società Avio S.p.A., le cui quote azionarie sono detenute per il 14 per cento da Finmeccanica S.p.A., a sua volta direttamente partecipata al 30,20 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro;

Considerato che la società Avio S.p.A. svolge attività di progettazione e produzione di componenti e sistemi per la propulsione aerospaziale, nonché di apparati per la trasmissione di potenza, in ambito sia civile che militare, e che tali attività assumono rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *f)*, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253;

Considerato che la società General Electric Company ha prospettato il perfezionamento dell'operazione attraverso l'acquisizione del ramo d'azienda Avio - settore propulsione e trasmissione di potenza per il tramite della società Nuovo Pignone Holding S.p.A., da essa controllata;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione delle società Avio S.p.A., in data 18 - 20 dicembre 2012, e Nuovo Pignone Holding S.p.A., in data 14 dicembre 2012, concernenti, rispettivamente, la cessione e l'acquisto del predetto ramo d'azienda, da attuarsi attraverso un'operazione unitaria consistente nel conferimento del ramo di azienda da parte della società Avio S.p.A. in una società di nuova costituzione, denominata: «GE Avio S.r.l.», e nella successiva acquisizione dell'intero capitale di quest'ultima da parte della società Nuovo Pignone Holding S.p.A.;

Vista la lettera del 20 dicembre 2012, con la quale General Electric Aviation, Divisione della General Electric Company, sì impegna ad accettare eventuali condizioni all'acquisto imposte dal Governo italiano ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

Vista la lettera del 21 dicembre 2012, con la quale il Ministro della difesa pro-tempore prende atto della disponibilità della General Electric Aviation ad accettare le eventuali condizioni all'acquisto imposte dal Governo italiano;

Vista la formale notifica datata 20 maggio 2013, con la quale le società Avio S.p.A. e Nuovo Pignone Holding S.p.A., in applicazione dell'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253, congiuntamente forniscono informazioni e documentazione, comprensive di descrizione generale del progetto di acquisizione, relative all'acquirente e al suo ambito di attività, per consentire al Governo le valutazioni di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in relazione al prospettato acquisto, da parte di General Electric Company, per il tramite di Nuovo Pignone Holding S.p.A., del ramo di azienda Avio - settore propulsione e trasmissione di potenza;

Viste le comunicazioni con le quali l'operazione è stata partecipata alle amministrazioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253;

Considerato che, anche in ragione del citato impegno assunto dalla General Electric Aviation e valutati gli ele-

menti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il Consiglio dei Ministri, ai fini della tutela degli interessi essenziali della difesa e sicurezza nazionale, ha ritenuto non necessario esercitare il potere di opposizione, considerando sufficiente avvalersi della facoltà di imporre condizioni all'operazione sopra descritta;

Considerato in particolare:

l'attuale assenza di elementi atti a configurare controindicazioni circa l'idoneità di General Electric Company, e delle società da essa controllate, a garantire l'integrità del sistema di difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle informazioni relative alla difesa militare, gli interessi internazionali dello Stato, la protezione del territorio nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e delle frontiere;

l'adeguatezza delle modalità di finanziamento dell'acquisizione, della capacità economica, finanziaria, tecnica, organizzativa e del progetto industriale della società General Electric Company;

gli impegni assunti dalla medesima società relativamente al mantenimento del patrimonio tecnologico, anche con riferimento alle attività strategiche e strategiche chiave, alla sicurezza e alla continuità degli approvvigionamenti, oltre che alla corretta e puntuale esecuzione degli obblighi nei confronti del Ministero della difesa, anche nel quadro di programmi intergovernativi in cui partecipa l'Italia, e delle altre amministrazioni dello Stato, con specifico riguardo ai rapporti relativi alla difesa e alla sicurezza nazionale;

Vista la comunicazione del 30 maggio 2013, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della attività istruttoria di competenza prevista dall'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, ha richiesto alle società Avio S.p.A. e Nuovo Pignone Holding S.p.A. di fornire informazioni integrative su alcuni aspetti relativi soprattutto alla struttura finanziaria dell'operazione e alle previsioni di piano;

Vista la nota di risposta di Avio S.p.A. e Nuovo Pignone Holding S.p.A. del 5 giugno 2013, con la quale sono state fornite al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni integrative richieste;

Acquisita la dichiarazione di Nuovo Pignone Holding S.p.A. che esclude la sussistenza delle situazioni indicate all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21;

Ritenuto necessario stabilire specifiche condizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ai fini di tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale;

Sulla proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa;

Vista la conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2013;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si dispone l'imposizione delle seguenti, specifiche condizioni in ordine all'operazione descritta in premessa. Le società General Electric Company, Nuovo Pignone Holding S.p.A. e GE Avio S.r.l. devono, ciascuna per quanto di competenza:

a) rispettare le norme nazionali e le prescrizioni poste dal Governo italiano in merito alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni e alle notifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in relazione alle attività strategiche e strategiche chiave ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253, esercitate da GE Avio S.r.l.;

b) garantire la continuità delle attività di produzione, manutenzione, revisione e supporto logistico dei sistemi di propulsione aerospaziali e navali (in particolare per le trasmissioni comando accessori dei motori aeronautici) forniti da GE Avio S.r.l. alle Forze armate e alle altre amministrazioni pubbliche, nonché la continuità di produzione, revisione e supporto logistico necessaria per assicurare il rispetto degli impegni assunti nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale a cui partecipa l'Italia;

c) non assumere alcuna decisione che possa ridurre, anche temporaneamente, o cedere capacità tecnologiche o industriali nelle attività strategiche e nelle attività strategiche chiave esercitate da GE Avio S.r.l., ivi compresi la cessione di quote societarie, di diritti di proprietà o titoli legali, di capacità tecnologiche o industriali, così limitando il livello di autonomia di GE Avio S.r.l., senza avere rispettato gli adempimenti previsti in materia dal decreto-legge n. 21 del 2012;

d) costituire, congiuntamente al Ministero della difesa, il Comitato di cui all'art. 2;

e) nominare, previo assenso del Ministero della difesa, il dirigente di GE Avio S.r.l. preposto ai trasferimenti e alle esportazioni dei materiali di armamento, di cui all'art. 10-*sexies*, comma 2, lettera *c)*, della legge 9 luglio 1990, n. 185, con cittadinanza italiana, in considerazione della stretta connessione tra le politiche nazionali relative a tali materiali e il sistema di difesa nazionale, nonché dei doveri stabiliti per ciascun cittadino ai sensi dell'art. 52 della Costituzione;

f) nell'ambito delle attività strategiche e strategiche chiave (ivi inclusi i programmi di cooperazione interna-

zionale militare di cui l'Italia è parte) impiegare prevalentemente personale di nazionalità italiana, nel rispetto, in quanto applicabili, delle necessarie autorizzazioni e procedure di sicurezza delle informazioni, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti;

g) notificare al Ministero della difesa i dati identificativi dei dirigenti operativi responsabili delle attività strategiche e strategiche chiave (ivi inclusi i programmi di cooperazione internazionale militare di cui l'Italia è parte);

h) nominare, previo assenso del Ministero della difesa e approvazione dell'Ufficio centrale per la segretezza del Dipartimento informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dirigente di GE Avio S.r.l., con rappresentanza legale, responsabile per le questioni relative alla sicurezza («Responsabile alla Sicurezza»), con cittadinanza italiana, in considerazione della rilevanza strategica delle sue attività per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale e dei doveri stabiliti per ciascun cittadino ai sensi dell'art. 52 della Costituzione;

l) assicurare lo standard delle attività di ricerca e sviluppo necessario per mantenere le capacità di produzione, manutenzione e logistica di GE Avio S.r.l. in relazione alle attività strategiche e strategiche chiave;

m) assicurare che GE Avio S.r.l. prospetti preventivamente al Ministero della difesa le strategie per il rafforzamento e il consolidamento delle proprie attività nei settori della propulsione aerospaziale e navale e relativi rami aziendali, se queste possono avere ricadute dirette o indirette sulla politica di difesa italiana nei confronti dell'Europa e di altri Paesi partner dell'Italia;

n) assicurare che GE Avio S.r.l. fornisca al Ministero della difesa un rapporto annuale di compliance sul rispetto delle condizioni all'acquisto sopra indicate e nomini altresì, previo assenso del Ministero della difesa, un dirigente responsabile per le relazioni con il Ministero stesso;

o) garantire la produzione e la fornitura in continuità alla divisione «Spazio» di Avio S.p.A. di prodotti e componenti per il lanciatore Ariane 5 (turbopompe ad ossigeno liquido per Vulcain o Vulcain 2 ed altre componenti) e per il missile ASTER (unità elettronica Controllo Propulsore e sistema inerziale Blocco Sensori), attualmente prodotti negli stabilimenti di GE Avio S.r.l. siti in Torino e Brindisi;

p) assicurare che le modalità di finanziamento dell'operazione di acquisizione non compromettano l'equilibrio patrimoniale e finanziario di Nuovo Pignone Holding S.p.A. nonché il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario di Nuovo Pignone Holding S.p.a e di GE Avio S.r.l. anche al fine di consentire la realizzazione dei programmi indicati nelle linee guida del piano industriale prospettato.

Art. 2.

1. Entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è costituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico, composto dal Presidente o dall'Amministratore delegato delle società General Electric Company, Nuovo Pignone Holding S.p.A. e GE Avio S.r.l., da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da due rappresentanti del Ministero della difesa, nominati dal Ministro della difesa su proposta del Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti, uno dei quali assume la funzione di Presidente.

2. Il Comitato può essere convocato su iniziativa di ciascuna delle parti componenti.

3. Il Comitato verifica il rispetto delle condizioni e degli obblighi di cui all'art. 1, ed esamina tutte le tematiche derivanti dal loro assolvimento. Esso inoltre valuta eventuali modifiche alle condizioni di cui all'art. 1, e di tale valutazione il Presidente del Comitato informa con motivata relazione il Presidente del Consiglio dei Ministri per le conseguenti decisioni.

Art. 3.

1. In caso di eventuale inadempimento o violazione delle condizioni imposte con il presente decreto, la società inadempiente è soggetta, salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

Il presente decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti.

Roma, 6 giugno 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Il Ministro della difesa
MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2013
Ministero dell'interno, registro n. 4, foglio n. 371

13A07049

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 7 agosto 2013.

Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;

Vista in particolare, la nota 4 dell'allegato C alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto l'articolo 264, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 3, comma 5, della legge, 24 marzo 2012, n. 28;

Visto l'articolo 38 comma 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 19 novembre 2008, n. 2008/98/Ce;

Considerato che, per l'articolo 38 comma 1 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 19 novembre 2008, n. 2008/98/Ce, le condizioni climatiche locali possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento;

Considerato che, come dimostrato dallo studio di CEWEP (Confederation of european waste to energy plants) del marzo 2009, gli impianti di incenerimento situati in paesi con climi caldi presentano dei rendimenti energetici più bassi rispetto a quelli situati in aree più fredde a causa delle diverse condizioni climatiche;

Considerato che la Commissione europea ha istituito un gruppo di lavoro *ad hoc* nell'ambito del «TAC» (Comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnologico della normativa comunitaria), ed ha elaborato delle linee guida «Guidelines on the interpretation of the R1 energy efficiency formula for incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste accordino to annex II of directive 2008/98/EC on waste» pubblicate nel giugno 2011;

Considerato che nelle linee guida «Guidelines on the interpretation of the R1 energy efficiency formula for incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste accordino to annex II of directive 2008/98/EC on waste» pubblicate nel giugno 2011, il fattore climatico non è stato preso in considerazione poiché la Commissione europea ha ritenuto opportuno trattarlo separatamente;

Considerato che la Commissione europea ha dato incarico ad ESWET di redigere un documento di proposta in merito alla necessità di adottare fattori climatici correttivi;

Visto il documento «Energy recovery Efficiency in Municipal Solid Waste-to-Energy plants in relation to local climate conditions» che ESWET ha redatto nel maggio 2012, e che lo stesso è stato presentato e discusso dagli Stati Membri dell'Unione europea durante la riunione del TAC del 9 luglio 2012;

Considerato che in tale documento viene dimostrato che esistono, nei vari paesi dell'Unione europea, notevoli differenze nel raggiungimento dei valori di efficienza energetica per gli impianti di incenerimento dovute alle condizioni climatiche che influiscono sulla produzione di energia elettrica e sulla domanda di calore;

Considerato che in tale documento sono stati individuati tre diversi fattori di correzione che sono in grado di compensare gli effetti negativi del clima, sia sulla produzione di energia elettrica sia sul mancato utilizzo del calore prodotto;

Considerato che per le condizioni climatiche nelle quali insistono gli impianti italiani di incenerimento è necessario applicare un fattore di correzione fra quelli individuati da ESWET e discussi dagli Stati Membri dell'Unione europea durante la riunione del TAC del 9 luglio 2012;

Acquisito il parere di ISPRA del 31 gennaio 2013 prot n. 88/AMB/RIF;

Sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 13 giugno 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. La nota (4) dell'allegato «C» alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, è sostituita dalla nota (4) dell'allegato «1» al presente decreto.

2. Il fattore di correzione (KC), di cui all'allegato «1», si applica esclusivamente agli impianti di incenerimento, localizzati in Italia, che trattano rifiuti prodotti nel territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 7 agosto 2013

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ORLANDO

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dello sviluppo economico
ZANONATO
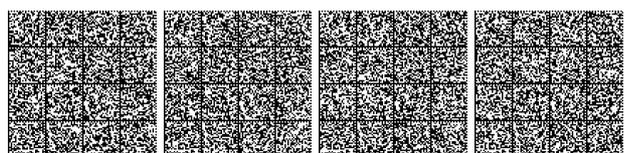
DECRETO RECANTE MISURE PER L'APPLICAZIONE DELLA FORMULA PER IL CALCOLO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI INCENERIMENTO IN RELAZIONE ALLE CONDIZIONI CLIMATICHE

ALLEGATO "1"

< (4) Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

— 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1'gennaio 2009,

— 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,

calcolata con la seguente formula:

Efficienza energetica = {(Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))}* KC

dove:

Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 (GJ/anno)

Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla produzione di vapore (GJ/anno)

Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto dei rifiuti (GJ/anno)

Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)

0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni.

KC è il valore del fattore di correzione corrispondente all'area climatica nella quale insiste l'impianto di incenerimento:

KC = 1 se HDDLLT > 3350

KC = (-0,382/1200) HDDLLT + 2,0665 quando 2150 < HDDLLT < 3350

KC = 1,382 se HDDLLT < 2150

Dove:

HDDLLT, ovvero HDD locale a lungo termine, è uguale alla media trentennale dei valori di HDDanno calcolati nell'area di riferimento come segue:

$$HDDLLT = \frac{\sum_{1}^{30} HDDanno}{30}$$

HDDanno è il grado di riscaldamento annuo calcolati nell'area di riferimento come segue:

HDDanno = ∑HDDi

HDDi è il grado di riscaldamento giornaliero dello i-esimo giorno

Pari a:

HDDi = (18 °C – Tm) se Tm ≤ 15°C

HDDi = 0 se Tm > 15°C
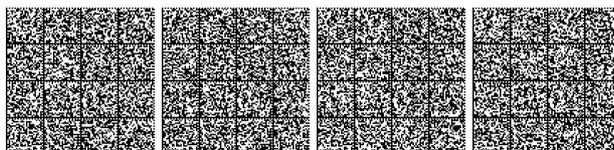
Essendo Tm la temperatura media giornaliera, calcolata come (Tmin + Tmax)/2 , del giorno "i" dell'anno di riferimento nell'area di riferimento.

I valori di temperatura sono quelli ufficiali dell'aeronautica militare della stazione meteorologica più prossima all'impianto di incenerimento.

La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili per l'incenerimento dei rifiuti.

13A06936

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 luglio 2013.

Iscrizione di varietà di mais e sorgo al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 2012, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietali vegetali nei rispettivi registri nazionali;

Viste le proposte di denominazione avanzate dagli interessati;

Considerata conclusa la verifica delle denominazioni proposte in quanto pubblicate sul Bollettino delle varietà vegetali n. 2/2013 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di dette denominazioni;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
13387	Arvedo	300	HS	Monsanto Agricoltura Italia S.p.A. – Milano e Monsanto Technology LLC. - USA

SORGO

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
14201	KWS Hannibal	600	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Saat AG (Germania)
14292	KWS Merlin	600	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Saat AG (Germania)
14293	KWS Santos	600	HS	KWS Italia S.p.A. e KWS Saat AG (Germania)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2013

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

13A06880

DECRETO 5 agosto 2013.

Disciplina sostituzione motori dei pescherecci.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il D.M. 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il D.M. 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94;

Visto il Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca ed in particolare gli articoli 25 e 26 aventi ad oggetto misure di finanziamento per l'ammodernamento dei pescherecci;

Visto il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la Pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato da ultimo dalla Commissione Europea con Decisione C (2013) 119 del 17 gennaio 2013 recante modifica della decisione C(2007) 6792, del 19 dicembre 2007, quale modificata dalla Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010;

Visto il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE)n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1432/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ed in particolare il secondo comma dell'art. 6 che stabilisce che lo Stato membro
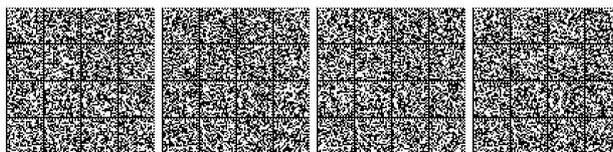
di bandiera assicura che le informazioni contenute nella licenza di pesca siano corrette e coerenti con quelle contenute nel registro della flotta peschereccia comunitaria di cui all'art. 15 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

Visto il Regolamento (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009;

Considerata la necessità di garantire, da parte dello Stato membro, la piena coerenza tra le informazioni contenute nella licenza di pesca con quelle indicate nel registro della flotta peschereccia comunitaria, così come stabilito dall'art. 5 del Reg. (CE) n. 1224/2009;

Ritenuto quindi necessario, in conformità alla citata normativa, assicurare piena corrispondenza tra il flusso economico relativo ai finanziamenti comunitari ed il tempestivo aggiornamento dei dati contenuti nell'Archivio Licenze di pesca e del fleet register, anche in relazione ad eventuali azioni di controllo incrociato da parte della Commissione Europea;

Decreta:

Art. 1.

Nei casi di sostituzione dell'apparato motore sulle unità da pesca, che comportano una variazione della potenza rispetto a quella riportata in licenza, per l'aggiornamento del fleet-register, ai fini della sostituzione della licenza o per le variazioni da riportare nell'archivio della flotta, l'impresa interessata presenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - per il tramite dell'Ufficio di iscrizione dell'unità, istanza redatta in conformità al Modello B del D.M. 26 gennaio 2012, corredata della licenza da rettificare secondo le modalità degli articoli 4 e 5 del D.M. 26 luglio 1995.

Art. 2.

Ai fini dell'aggiornamento di cui all'art. 1 è necessario che all'istanza venga allegata la seguente documentazione:

a) estratto delle matricole o dei RR.NN.MM.GG. dell'unità con l'annotazione degli estremi dell'apparato motore in carta semplice;

b) copia del certificato di origine dell'apparato motore, rilasciato dalla casa costruttrice;

c) copia del certificato di potenza dell'apparato motore, rilasciato dal competente Ente tecnico.

Art. 3.

Nei casi di sostituzione dell'apparato motore sulle unità da pesca, che non comportano una variazione della potenza rispetto a quella riportata in licenza e, quindi, la modifica della licenza stessa, per l'aggiornamento del fleet-register o per le variazioni da riportare nell'archivio della flotta, l'Ufficio di iscrizione dell'unità interessata invia al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - l'estratto, in carta semplice, delle matricole o dei RR.NN.MM.GG. dell'unità con l'annotazione degli estremi dell'apparato motore.

Art. 4.

L'Ufficio marittimo di iscrizione della nave, trasmette la documentazione di cui al punto 2 avendo cura di indicare nella corrispondenza il numero UE del peschereccio ed, all'oggetto, «aggiornamento dati per sostituzione apparato motore», al fine di consentire il tempestivo e corretto aggiornamento dei dati dell'archivio licenze di pesca (ALP) e dell'archivio comunitario delle navi da pesca (Fleet-Register), indispensabile per l'invio dei dati complessivi della flotta ai competenti Uffici della Commissione Europea, così come previsto dai pertinenti regolamenti comunitari.

Art. 5.

Stante l'importanza della tempestività per la definizione dell'aggiornamento, la documentazione di cui agli articoli 2 e 3 può essere trasmessa per le vie brevi o anche per posta elettronica certificata all'indirizzo PEMAC3@pec.mpaaf.gov.it.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2013

Il direttore generale ad interim: GATTO

13A06857

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 giugno 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «S. Anna società cooperativa edilizia a r.l.», in Cosenza.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PUBBLICHE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* n. 45 del

22 febbraio 2013) con cui questa divisione ha disposto lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della società «S. Anna società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cosenza;

Visto l'Accordo procedimentale 2 luglio 2009 tra il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di vigilanza sulle cooperative edilizie a contributo erariale;

Considerato che la società di cui si tratta è stata erroneamente inserita negli elenchi delle società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre in quanto la stessa con decreto del 15 marzo 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stata sottoposta a gestione commissariale;

Dato atto che pertanto non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 3/CC/2013 regione Calabria del 30 gennaio 2013 emesso da questo ufficio è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società «S. Anna società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Cosenza, C.F. 98024820783, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A06829

DECRETO 28 giugno 2013.

Revoca del decreto 13 marzo 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «San Valentino 73 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 (*G.U.* n. 79 del 4 aprile 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «San Valentino 73 – Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma;

Tenuto conto che il legale rappresentante con formale richiesta datata 26 giugno 2013 ha comunicato che, seppur tardivamente, la società ha provveduto all'adempimento del deposito del bilancio di esercizio relativo all'anno 2011;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto pertanto di poter accogliere l'istanza e conseguentemente provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di detta cooperativa, divenuto inopportuno a seguito di quanto sopra esposto;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento in esame;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 6/CC/2013 regione Lazio del 13 marzo 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «San Valentino 73 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, codice fiscale n. 80419850583, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A06830

DECRETO 28 giugno 2013.

Revoca del decreto 30 gennaio 2013, nella parte relativa allo scioglimento della «Bellona Rinascita società cooperativa sociale», in Bellona.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione Centrale per le Cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il D.P.R. n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 regione Campania del 30 gennaio 2013 (*G.U.* n. 44 del 21 febbraio 2013) con cui questa Divisione ha disposto lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Bellona Rinascita Società cooperativa sociale», con sede in Bellona (CE);

Tenuto conto che il legale rappresentante ha comunicato con istanza del 25 giugno 2013, che seppur tardivamente, la cooperativa in parola ha provveduto a depositare il bilancio dell'esercizio 2011 e risultano inoltrate, presso la competente Camera di commercio, anche le pratiche riguardanti gli esercizi 2007 – 2008 – 2009 e 2010;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Ritenuto di dover provvedere alla revoca del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale alla revoca del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 4/CC/2013 regione Campania del 30 gennaio 2013 emesso da questo Ufficio è revocato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Bellona Rinascita Società cooperativa sociale», con sede in Bellona (CE), codice fiscale n. 03300970617, per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2013

Il dirigente: DI NAPOLI

13A06831

DECRETO 29 luglio 2013.

Definizione e riconoscimento a Consap S.p.A. dell'intera quota del contributo di vigilanza sui periti assicurativi (100%), dovuto all'IVASS, a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni trasferite a Consap S.p.A.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Visti, in particolare, gli articoli 336 e 337 del predetto Codice, ai sensi dei quali gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione, nonché gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi, sono tenuti al pagamento all'ISVAP, di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione, e contributo di vigilanza sui periti assicurativi, entrambi determinati entro il 30 maggio di ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'ISVAP, nei limiti degli importi massimi ivi previsti ed in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari e periti iscritti, rispettivamente, al registro ed al ruolo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario che, all'art. 13, ha istituito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), il quale, con decorrenza 1° gennaio 2013, è succeduto in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi già attribuiti al soppresso ISVAP;

Visti, in particolare, i commi 35 e 36, dell'art. 13, del citato decreto-legge, secondo cui alla data di subentro dell'IVASS nelle funzioni precedentemente attribuite all'ISVAP, è trasferita alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, la tenuta del ruolo dei periti assicurativi di cui agli articoli 157 e seguenti del Codice, e ogni altra competenza spettante all'ISVAP in materia, nonché la gestione del Centro di informazione previsto dagli articoli 154 e 155 del citato Codice;

Visto, ancora, il comma 37 del citato art. 13, secondo cui, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, è stabilita la quota dei contributi di vigilanza, da riconoscere alla Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui ai citati commi 35 e 36;
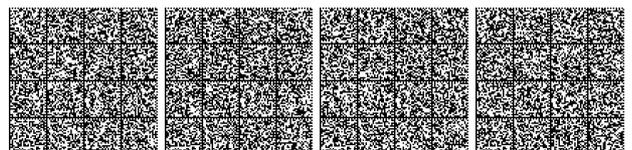
Vista la comunicazione del 6 maggio 2013, prot. n. 32.13.000565, con la quale l'IVASS ha ritenuto che, a far data dal 1° gennaio 2013, non svolgendo più alcuna funzione in materia di periti assicurativi, non sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo ad IVASS di una quota del relativo contributo e che, pertanto, l'intera attribuzione del contributo di vigilanza periti di cui all'art. 337 del Codice, sia destinata direttamente a Consap S.p.A.;

Vista la suddetta comunicazione con la quale l'IVASS ha, inoltre, riservato ad una successiva comunicazione l'indicazione dei costi a copertura della gestione del Centro di informazione;

Considerato che Consap S.p.A., con nota del 17 maggio 2013, prot. n. 0065196/13, ha - tra l'altro - chiesto l'adozione del decreto ministeriale recante la determinazione della quota di contributi di pertinenza di Consap S.p.A., ai sensi del citato art. 13, comma 37;

Ritenuto di dover provvedere all'adozione del decreto di cui al comma 37 del suddetto art. 13, limitatamente alla definizione della quota di contributi di vigilanza sui periti assicurativi da riconoscere a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al citato comma 35, secondo le indicazioni fornite da IVASS, ovvero riconoscendo a Consap S.p.A. l'intera attribuzione del contributo di vigilanza periti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, è riconosciuta a Consap S.p.A. l'intera quota del contributo di vigilanza sui periti assicurativi (100%), dovuto all'IVASS e determinato ai sensi dell'art. 337 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni trasferite a Consap S.p.A., ai sensi del comma 35, dell'art. 13, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2013

Il Ministro: ZANONATO

13A06958

DECRETO 7 agosto 2013.

Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2013-2014.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» ed in particolare l'art. 1, commi 46 e 47 che disciplinano la fornitura di gas naturale ai clienti finali con consumi inferiori o pari a 200.000 standard metri cubi annui di gas naturale che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore o risiedono in aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» ed in particolare l'art. 27, comma 2 che prevede, fra l'altro, che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) si possa avvalere del Gestore dei servizi elettrici Spa e dell'Acquirente Unico Spa per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori di energia;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante «Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE» nel seguito «Decreto legislativo»;

Visto l'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo che prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, anche in base a quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 8, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all'anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, nonché nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

Visto l'art. 22, comma 4, lettera *c)* del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo che prevede che, qualora un cliente finale connesso alla rete di distribuzione si trovi senza un fornitore di gas naturale e non sussistano i requisiti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, l'impresa di distribuzione territorialmente competente debba garantire il bilanciamento della propria rete in relazione al prelievo presso tale punto per il periodo in cui non sia possibile la sua disalimentazione fisica, secondo modalità e condizioni definite dall'Autorità che deve altresì garantire all'impresa di distribuzione una adeguata remunerazione dell'attività svolta a copertura dei costi sostenuti;

Vista la deliberazione ARG/gas 99/11, con cui l'Autorità ha introdotto delle disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale con particolare riferimento alle modalità di acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi, alla disciplina dell'inadempimento
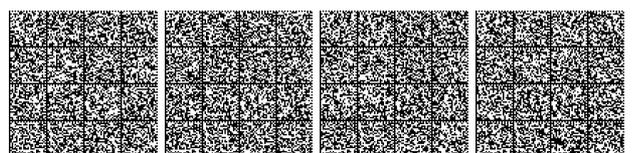
del cliente finale alle proprie obbligazioni di pagamento (c.d. morosità) e al completamento dell'assetto previsto in materia di servizi di ultima istanza, disciplinando tra l'altro, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera *c)*, del decreto legislativo, il servizio di «default», finalizzato a garantire il bilanciamento della rete di distribuzione in relazione ai prelievi di gas naturale effettuati direttamente dal cliente finale, privo di un fornitore, titolare del punto di riconsegna per il quale non ricorrano i presupposti per l'attivazione del fornitore di ultima istanza, o ne sia comunque impossibile l'attivazione;

Vista la deliberazione 241/2013/R/GAS dell'Autorità che ha riformato, tra l'altro, la disciplina del servizio di default di distribuzione;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 che ha limitato ai soli clienti domestici il diritto alla determinazione del prezzo di riferimento del gas naturale definito dall'Autorità;

Vista la delibera n. 280/2013 dell'Autorità che ha recepito la previsione di cui al visto precedente stabilendo che i prezzi di riferimento si debbano applicare solo alle forniture relative ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno;

Vista la delibera n. ARG/gas 64/09 dell'Autorità ed il particolare l'allegato A recante «Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane» (TIVG), e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti del Ministero dello sviluppo economico del 29.7.2011 e del 3.8.2012, recanti rispettivamente «Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2011-2012» e «Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2012-2013»;

Considerato che il nuovo assetto in materia di servizi di ultima istanza prevede che la garanzia della continuità dei prelievi, effettuati in condizioni di sicurezza, da parte del cliente finale che si trovi nella condizione di non avere un fornitore, possa avvenire attraverso il servizio di fornitura di ultima istanza o attraverso il servizio di «default», e che le condizioni di accesso ai due servizi debbano essere delineate con l'obiettivo di minimizzare gli oneri complessivi per il sistema nonché di mantenere i meccanismi incentivanti delle attività svolte dai diversi soggetti coinvolti;

Considerato che situazioni di prelievo di gas naturale del cliente finale in assenza di fornitore possono verificarsi anche in conseguenza della risoluzione del relativo contratto di fornitura da parte del soggetto venditore per morosità del cliente, ed in particolare:

a) nei casi di morosità del cliente finale titolare di uno o più punti di riconsegna disalimentabili, la risoluzione del contratto di fornitura, secondo la regolazione dell'Autorità, può avvenire solo successivamente all'espletamento, da parte del venditore, della disciplina volta alla sospensione del medesimo punto di riconsegna e, conseguentemente, situazioni di prelievo diretto del cliente si verificano nei casi in cui l'impresa di distribuzione non è riuscita a sospendere il punto di riconsegna, ad esempio in quanto non è stato possibile accedere al misuratore e quindi l'intervento di chiusura del punto di riconsegna non è risultato fattibile; in tali casi, l'attivazione del servizio di «default» costituisce una maggiore garanzia per il sistema in ordine all'effettiva e tempestiva disalimentazione fisica del punto di prelievo, atteso che la responsabilità della tempestiva disalimentazione fisica del punto di prelievo è in capo all'impresa di distribuzione nell'ambito dell'erogazione del suddetto servizio;

b) in nei casi di morosità del cliente finale titolare di uno o più punti di riconsegna non disalimentabili, corrispondenti a punti di prelievo nella titolarità di utenze relative ad attività di servizio pubblico, la risoluzione del contratto di fornitura non può essere subordinata alla sospensione del punto di prelievo, non essendo essa possibile; in tali casi viene meno l'esigenza di garantire l'effettiva e tempestiva disalimentazione del punto di riconsegna, ma si pone invece quella di gestire in modo efficiente il rapporto commerciale con il cliente non disalimentabile fino a quando quest'ultimo non avrà trovato un nuovo fornitore; quest'ultima esigenza è stata disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 agosto 2012 citato in premessa che ha previsto l'applicazione del servizio di ultima istanza a tutti i clienti finali non disalimentabili che si trovino senza un fornitore per qualsiasi causa;

Ritenuto opportuno, al fine di permettere il funzionamento efficiente del sistema del gas naturale, prevedere che, anche per l'anno termico 2013-2014 abbiano diritto a beneficiare del servizio di ultima istanza:

a) i clienti finali disalimentabili che ne abbiano diritto e che, per cause indipendenti dalla propria volontà, risultino privi di fornitore;

b) i clienti finali non disalimentabili che, per qualsiasi causa, si trovino senza un fornitore;

Considerato che la previsione di estendere il servizio di fornitura di ultima istanza a tutti i clienti finali non disalimentabili comporta l'attivazione del servizio anche nei casi di morosità di tali clienti, e ciò presenta elementi che eccedono il rischio proprio della attività di vendita, in relazione alla natura non disalimentabile della fornitura;

Ritenuto opportuno che, anche per l'anno termico 2013-2014:

a) sia confermata l'introduzione di un meccanismo di reintegrazione degli oneri non recuperabili, in capo ai fornitori di ultima istanza, connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili;

b) la selezione dei soggetti fornitori il servizio di ultima istanza sia svolta dall'Acquirente Unico Spa con procedure ad evidenza pubblica disciplinate dall'Autorità;

c) con modalità da stabilire con successivo decreto, il servizio di ultima istanza sia esteso anche nelle aree ove non si è sviluppata una adeguata concorrenza nel mercato del gas naturale;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 22, comma 7 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, stabilisce indirizzi nei confronti dell'Autorità al fine di
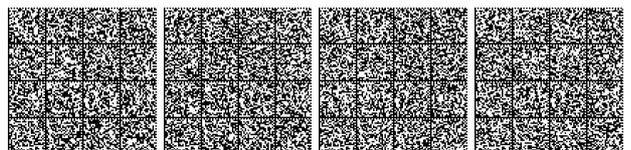
individuare i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza per l'anno termico 2013-2014 a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore.

2. Il servizio di ultima istanza di cui al comma 1 consiste nella fornitura di gas naturale ai seguenti clienti finali che si trovano, anche temporaneamente, senza fornitore:

a. per motivi indipendenti dalla loro volontà; detti clienti finali sono i clienti civili e non civili con consumo non superiore a 50.000 metri cubi all'anno di gas naturale;

b. per qualsiasi causa; detti clienti finali sono i titolari di utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attività riconosciuta di assistenza, anche con consumi superiori a 50.000 metri cubi all'anno di gas naturale.

3. L'Autorità provvede a definire opportuni meccanismi di reintegrazione degli oneri non recuperabili in capo ai fornitori di ultima istanza connessi alla morosità dei clienti non disalimentabili di cui al comma 2, lettera *b)*.

4. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico sono emanati indirizzi all'Autorità per disciplinare l'ambito e le modalità di erogazione del servizio di ultima istanza per i clienti finali ubicati nelle aree geografiche ove non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale dell'offerta di gas naturale, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Art. 2.

Indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas

1. Sulla base degli ambiti territoriali minimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011 recante «Determinazione degli ambiti territoriali nella distribuzione del gas naturale», e relativi aggiornamenti come pubblicati sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità individua le aree geografiche ove svolgere il servizio di ultima istanza ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2.

2. Le aree geografiche di cui al comma 1 possono essere aggregate in macroaree qualora ciò risulti necessario per garantire la sicurezza e/o l'economicità del servizio di ultima istanza.

Art. 3.

Selezione dei soggetti fornitori di ultima istanza

1. Con propria delibera l'Autorità:

a) disciplina le modalità tecniche ed operative per la fornitura del servizio di ultima istanza del gas naturale;

b) definisce le garanzie finanziarie che i soggetti fornitori del servizio di ultima istanza devono prestare;

c) emana indirizzi alla società Acquirente Unico Spa per la selezione, tramite procedura concorsuale ad evidenza pubblica, dei soggetti fornitori del servizio di ultima istanza nel settore del gas naturale; tale procedura si dovrà basare su offerte relative alla variazione di prezzo della parte variabile della componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio del gas naturale (QVD) di cui all'art. 7 del TIVG;

d) stabilisce opportuni meccanismi al fine di incentivare l'uscita dei clienti finali dal servizio di ultima istanza, prevedendo in particolare condizioni più incentivanti, in termini di prezzo della fornitura, per i clienti che non rientrano nell'ambito del servizio di tutela ai sensi dell'art. 4 del TIVG, fermo restando che, dopo un periodo transitorio, la fornitura del gas naturale avvenga in base ai costi effettivi del servizio reso per tutti i clienti finali;

e) disciplina le modalità di subentro del soggetto fornitore di ultima istanza nelle capacità di stoccaggio, trasporto e distribuzione di gas naturale dei fornitori da sostituire.

2. L'Autorità emana altresì indirizzi ai soggetti fornitori del servizio di ultima istanza del gas naturale selezionati con la procedura di cui al comma 1, affinché i tutti i clienti finali che accedono a detto servizio abbiano, anche nei documenti di fatturazione, una chiara informazione:

a) del prezzo della fornitura del gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza e della sua variazione a seguito dell'incremento del corrispettivo QVD di cui al comma 1, lettera *c)*, stabilito al fine di disincentivare la permanenza del cliente finale nel servizio stesso;

b) della facoltà per il cliente finale di poter recedere dal servizio di ultima istanza previa comunicazione scritta da inviare al proprio fornitore.

3. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, lettera *a)* del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo, qualora il recesso di cui al comma 2, lettera *b)* sia dovuto a scelta di un nuovo venditore di gas naturale, la nuova fornitura dovrà avvenire con decorrenza dal primo giorno utile ai fini dello switching successivo alla scadenza dei 30 giorni di cui alla comunicazione di cui al comma 2, lettera *b)*.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. La procedura di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)* si dovrà concludere in tempo utile affinché la fornitura di gas naturale nell'ambito del servizio di ultima istanza sia operativa a partire dal 1° ottobre 2013.

Il presente decreto è comunicato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per gli adempimenti di competenza, viene pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2013

Il Ministro: ZANONATO

13A07048

DECRETO 9 agosto 2013.

Determinazione della data di avvio del mercato a termine del gas naturale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO
E LE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE

Visto l'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, (di seguito: legge n. 99/09) recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia» che prevede che «La gestione economica del mercato del gas naturale è affidata in esclusiva al Gestore del mercato elettrico di cui all'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Il Gestore organizza il mercato del gas naturale secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. La disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal Gestore, è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

Visto l'art. 30, comma 2, della legge n. 99/09 che prevede che il Gestore dei mercati energetici (di seguito: *GME)* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico;

Visto l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 recante Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE che prevede che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che a tale fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: AEEG) fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al Gestore medesimo lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati, nonché quella di operare come utente presso il Punto di scambio virtuale, con relativa titolarità di un conto sul PSV e come utente del mercato del bilanciamento del gas naturale;

Visto il nulla osta del Ministero dello sviluppo economico del 26 novembre 2010, con il quale è stato adottato, in data 26 novembre 2010, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previo parere positivo espresso dall'AEEG con Delibera PAS 28/10, il Regolamento del mercato del gas, predisposto dal GME, disciplinante il funzionamento del mercato a pronti del gas naturale (nel seguito: Regolamento), come successivamente modificato ed integrato;

Vista la deliberazione 6 dicembre 2012 n. 525/2012/R/GAS adottata dall'AEEG in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2013 (nel seguito decreto 6 marzo 2013) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 28 marzo 2013 con il quale è stata approvata la Disciplina del mercato del gas (nel seguito: Disciplina *gas)*, trasmessa dal GME con nota del 19 dicembre 2012 (Prot. GME-PB 19/12/2012 - P0010993-02), previo parere favorevole espresso dall'AEEG con Parere 10 gennaio 2013 n. 4/2013/I/GAS;

Considerato che l'art. 1, comma 2, del decreto 6 marzo 2013 stabilisce che le successive eventuali modifiche non sostanziali alla Disciplina sono approvate ai sensi degli articoli 3.5 e 3.6 della medesima Disciplina;

Considerato che l'art. 1, comma 3, del decreto 6 marzo 2013 stabilisce che la data di avvio del mercato a termine del gas naturale è determinata con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, su proposta del GME, dopo un adeguato periodo di sperimentazione il cui termine è comunicato dal GME al Ministero dello sviluppo economico e che in ragione della contiguità e del coordinamento tecnico-operativo sussistente tra il meccanismo di funzionamento del mercato a termine e quello del mercato a pronti del gas naturale l'efficacia delle regole relative al mercato a pronti, contenute nella Disciplina gas, è stata differita alla data di avvio del mercato a termine del gas naturale, continuandosi ad applicare fino a tale data le disposizioni contenute nel Regolamento;

Vista la deliberazione 7 agosto 2013 n. 365/2013/R/GAS adottata dall'AEEG in materia di disciplina del mercato del gas;

Vista la nota del GME del 7 agosto 2013 con la quale il GME, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto 6 marzo 2013, ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico la chiusura del periodo di sperimentazione, proponendo quale data di avvio del mercato a termine fisico del gas naturale il 2 settembre 2013;

Considerato che nella nota del 7 agosto 2013, il GME ha rappresentato al Ministero dello sviluppo economico che a seguito del periodo di sperimentazione e della definizione delle pre-condizioni regolatorie essenziali per il funzionamento del nuovo mercato del gas naturale - adottate in attuazione delle disposizioni di cui ai provvedimenti dell'AEEG 525/2012/R/GAS e 4/2013/I/GAS - al fine di garantire il corretto ed ordinato svolgimento delle negoziazioni del mercato risulta necessario apportare alcune modifiche alla Disciplina gas, approvata con decreto 6 marzo 2013;

Ritenuto che, in attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 2, del decreto 6 marzo 2013, ai fini dell'avvio in data 2 settembre 2013 del nuovo mercato del gas, costituito dall'insieme del mercato a pronti e del mercato a termine (nel seguito; nuovo mercato del *gas)*, il GME adotti, ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, della Disciplina gas le modifiche alla medesima Disciplina gas di cui alla nota GME del 7 agosto 2013, recependo anche le previsioni di cui alla deliberazione AEEG 7 agosto 2013 n. 365/2013/R/GAS e che tali modifiche entrino in vigore dalla data di avvio del mercato a termine del gas naturale;

Ritenuto che a decorrere dalla data di avvio del mercato a termine del gas naturale il Regolamento si intende integralmente sostituito dalla nuova Disciplina gas e l'operatività della piattaforma dell'attuale mercato a
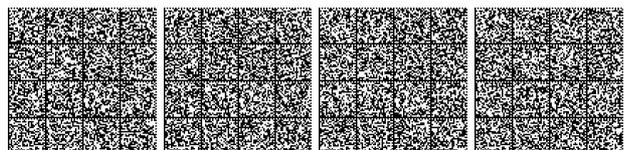
pronti del gas cessi il proprio esercizio in quanto sostituita dalla piattaforma del nuovo mercato del gas, regolato dalla nuova Disciplina gas;

Ritenuto che la data di avvio del mercato a termine fisico del gas naturale proposta dal GME al 2 settembre 2013 risponda alla necessità di dotare al più presto il sistema gas di un mercato a termine fisico, anche al fine di consentire un adeguato periodo di negoziazione dei prodotti e favorire la formazione di un segnale di prezzo trasparente per il mercato del gas naturale;

Ritenuto che al fine di riconoscere ai soggetti interessati un adeguato periodo di apprendimento delle disposizioni di cui alla nuova Disciplina gas, il GME, fermo restando l'entrata in vigore della stessa alla data di avvio del mercato a termine del gas naturale, in deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 3.6, della Disciplina gas, pubblichi sul proprio sito internet la nuova Disciplina gas sin dalla data di adozione del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Determinazione data di avvio del mercato a termine fisico del gas naturale

1. La data di avvio del mercato a termine fisico del gas naturale di cui all'art. 1, comma 3, del decreto 6 marzo 2013 è il 2 settembre 2013.

2. Il GME, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 6 marzo 2013, adotta ai sensi dell'art. 3, comma 3.6, della Disciplina gas, per l'avvio del nuovo mercato del gas, le modifiche alla medesima Disciplina gas illustrate nella nota del GME del 7 agosto 2013, nonché quelle necessarie al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla deliberazione AEEG 7 agosto 2013 n. 365/2013/R/GAS.

3. Le modifiche apportate alla Disciplina gas ai sensi del precedente comma 2, entrano in vigore dalla data di avvio del mercato a termine del gas naturale di cui al comma 1 e, in deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 3.6, della medesima Disciplina gas, sono pubblicate dal GME sul proprio sito internet sin dalla data del presente decreto.

4. A decorrere dalla data di avvio del mercato di cui al comma 1, il Regolamento si intende integralmente sostituito dalla Disciplina gas e l'operatività della piattaforma dell'attuale mercato a pronti del gas cessa il proprio esercizio in quanto sostituita dalla piattaforma del nuovo mercato del gas regolato dalla Disciplina gas.

5. Il presente decreto è comunicato al GME per gli adempimenti di competenza ed è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2013

Il direttore generale: DIALUCE

13A07050

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 6 agosto 2013.

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore portuale ed in quello dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani. (Ordinanza n. 109).

IL CAPO

DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2006, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi a causa della criticità del sistema portuale e dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589 del 15 maggio 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3939 del 7 maggio 2011, con cui il Prefetto di Trapani - Commissario delegato, è stato autorizzato a proseguire in regime ordinario fino al 30 aprile 2012;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 37 del 15 gennaio 2013, recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana e del Comune di Pantelleria nelle iniziative finalizzate al definitivo superamento della situazione di criticità determinatasi nel settore portuale ed in quello dell'approvvigionamento idrico nel territorio dell'isola di Pantelleria in provincia di Trapani».

Ravvisata, la necessità di assicurare il completamento degli interventi finalizzati al superamento della situazione emergenziale in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Vista la nota del 22 maggio 2013 con cui la regione Siciliana ha chiesto il mantenimento della contabilità speciale, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589/2007 e successive modifiche ed integrazioni, fino al 31 dicembre 2013;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
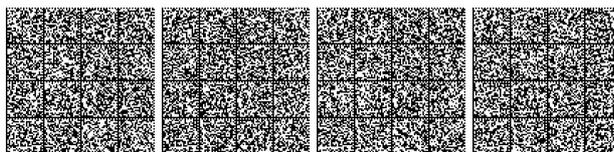
Dispone:

Art. 1.

1. Per consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3589 del 15 maggio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, la contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 37 del 15 gennaio 2013, rimane aperta fino al 31 dicembre 2013.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2013

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

13A06878

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 6 agosto 2013.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova. (Ordinanza n. 110).

IL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2012 e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3981 del 18 novembre 2011, con cui il Prefetto di Genova è stato nominato Commissario delegato;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2013, n. 11, con cui è stato stabilito che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 59, atteso il permanere delle gravi condizioni di emergenza ambientale, fino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, tra le altre, le disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni;

Vista la riunione tenutasi in data 14 marzo 2013 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a cui hanno partecipato i rappresentanti della Regione Liguria, del Dipartimento della protezione civile, il Commissario delegato-Prefetto di Genova ed alcuni componenti della struttura commissariale, finalizzata a definire gli aspetti tecnici, finanziari ed amministrativi dell'emergenza di cui trattasi, propedeutici all'emanazione di un'apposita ordinanza;

Vista la nota del 18 febbraio 2013 del Prefetto di Genova - Commissario delegato;

Viste le note del 6, del 19 marzo 2013 e dell' 8 aprile 2013 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche;

Viste le note del 15 marzo e del 18 marzo 2013 del Dipartimento ambiente della Regione Liguria;

Vista la nota a firma congiunta del Presidente della regione Liguria e del Prefetto di Genova - Commissario delegato n. 80209 del 16 maggio 2013;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto emergenziale in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Acquisita l'intesa della regione Liguria con nota dell'8 aprile 2013;

Viste le note del 16 maggio e dell'8 luglio 2013 della regione Liguria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi di bonifica più urgenti comprensivi della messa in sicurezza e della demolizione degli edifici presenti sull'area dello stabilimento ex Stoppani, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Liguria sono autorizzati a trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato - Prefetto di Genova le seguenti risorse:

a) quanto ad euro 2.000.000,00 a valere sul capitolo 2102 del bilancio della regione Liguria (legge regionale n. 22 del 16 luglio 2013);

b) quanto ad euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 7503 PG 01, per l'annualità 2013, del bilancio di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

c) quanto ad euro 1.291.142,25, per l'annualità 2012, già trasferito dal Ministero del'ambiente e della tutela del territorio e del mare e disponibile sul bilancio regionale.

2. Il Commissario delegato provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Regione Liguria una relazione trimestrale sullo stato di avanzamento delle attività condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, nonché una relazione finale alla conclusione dello stato di emergenza.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225/1992.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2013

Il Capo del dipartimento: GABRIELLI

13A06879
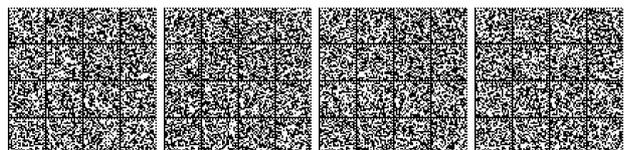
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 2 agosto 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Exelon (rivastigmina)». (Determina n. 739/2013).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale EXELON (rivastigmina) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 14 gennaio 2013 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/066/027 13,3 mg/24 ore – cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacronitrile) – 7 bustine

EU/1/98/066/028 13,3 mg/24 ore – cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacronitrile) – 30 bustine

EU/1/98/066/029 13,3 mg/24 ore – cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacronitrile) – 60 bustine (30×2 bustine)

EU/1/98/066/030 13,3 mg/24 ore – cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacronitrile) – 90 bustine (30×3 bustine)

Titolare A.I.C.: Novartis Europharm LTD

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblicap, che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Novartis Europharm LTD ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 10 aprile 2013;

Vista la deliberazione n. 18 in data 23 luglio 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale EXELON (rivastigmina) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione: 13,3 mg/24 ore – cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacronitrile) – 7 bustine - AIC n. 034078271/E (in base 10) 10HZKZ (in base 32)

Confezione: 13,3 mg/24 ore – cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacronitrile) – 30 bustine - AIC n. 034078283/E (in base 10) 10HZLC (in base 32)

Confezione: 13,3 mg/24 ore – cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacronitrile) – 60 bustine (30x2 bustine) - AIC n. 034078295/E (in base 10) 10HZLR (in base 32)

Confezione: 13,3 mg/24 ore – cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacronitrile) – 90 bustine (30x3 bustine) - AIC n. 034078307/E (in base 10) 10HZM3 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico della demenza di Alzheimer da lieve a moderatamente grave.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale EXELON (rivastigmina) è classificata come segue:

Confezione: 13,3 mg/24 ore – cerotto transdermico uso transdermico bustina (carta/poliestere/alluminio/poliacronitrile) – 30 bustine - AIC n. 034078283/E (in base 10) 10HZLC (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A Nota 85

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 69,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 113,88

Validità del contratto: 24 mesi

Quattro confezioni gratuite per ogni paziente trattato.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale EXELON (rivastigmina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – Neurologo, Geriatra, Psichiatra (RRL)

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 2 agosto 2013

Il direttore generale: PANI

13A06852

DETERMINA 2 agosto 2013.

Riclassificazione, regime di rimborsabilità, prezzo e aggiunta di nuove indicazioni terapeutiche di taluni medicinali per uso umano. (Determina n. 737/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supple-

mento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Pfizer Italia S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale INSPRA;

Vista la domanda con la quale la ditta Pfizer Italia S.r.l. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità, della nuova indicazione terapeutica e la riclassificazione delle confezioni da 25 mg, 50 mg compresse rivestite con film da 30 e 30x1 compresse in blister PVC/AL;

Viste le notifiche di fine procedura NL/H/506/01-02/II/28, NL/H/506/001-002/R/001 trasmesse dalla competente autorità in qualità di Stato Membro di Riferimento (RMS);

Visti gli stampati allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 30 ottobre 2012;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 26 marzo 2013;

Vista la deliberazione n. 15 del 20 giugno 2012 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 24 luglio 2013;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale INSPRA (eplerenone), compresa la nuova indicazione terapeutica:

L'eplerenone è indicato:

in aggiunta alla terapia ottimale standard, per la riduzione del rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare nei pazienti adulti con scompenso cardiaco (cronico) in Classe NYHA II e disfunzione sistolica ventricolare sinistra (LVEF ≤ 30%).

è rimborsato come segue:

Confezione:

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298041/M (in base 10) 13L7VT (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 49,86

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 82,29

Confezione:

«25 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298092/M (in base 10) 13L7XD (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 49,86

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 82,29

Confezione:

«50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298167/M (in base 10) 13L7ZR (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 49,86

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 82,29

Confezione:

«50 mg compresse rivestite con film» 30x1 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037298217/M (in base 10) 13L819 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 49,86

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 82,29

Validità del contratto:

24 mesi

Tetto di spesa sul fatturato Ex Factory: € 3.331,000 (durata 18 mesi)

Altre condizioni da applicare come da accordi negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale INSPRA è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 agosto 2013

Il direttore generale: PANI

13A06853

DETERMINA 2 agosto 2013.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Morfina Cloridrato S.A.L.F.». (Determina n. 736/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale MORFINA CLORIDRATO S.A.L.F.;

Vista la domanda con la quale la ditta S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 5 giugno 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 18 giugno 2013;

Vista la deliberazione n. 18 del 23 luglio 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MORFINA CLORIDRATO S.A.L.F. è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

«10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml

A.I.C. n. 030677013 (in base 10) 0X860P (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 1,71

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 3,20

Confezione:

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml

A.I.C. n. 030677025 (in base 10) 0X8611 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 2,51

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 4,70

Validità del contratto: 24 mesi

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale MORFINA CLORIDRATO S.A.L.F. è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica speciale Ricetta Ministeriale a Ricalco (RMR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 agosto 2013

Il direttore generale: PANI

13A06854

DETERMINA 2 agosto 2013.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Adrenalina S.A.L.F.». (Determina n. 735/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ADRENALINA S.A.L.F.;

Vista la domanda con la quale la ditta S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio Farmacologico ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 5 giugno 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 18 giugno 2013;

Vista la deliberazione n. 18 del 23 luglio 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ADRENALINA S.A.L.F. è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

«0,5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml

A.I.C. n. 030650016 (in base 10) 0X7CP0 (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 0,72
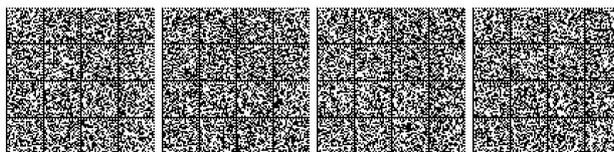
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 1,35

Confezione:

«1 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale da 1 ml

A.I.C. n. 030650030 (in base 10) 0X7CPG (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):

€ 0,89

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa):

€ 1,67

Validità del contratto:

24 mesi

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ADRENALINA S.A.L.F. è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 agosto 2013

Il direttore generale: PANI

13A06855

DETERMINA 2 agosto 2013.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Endoxan Baxter (ciclofosfamide)». (Determina n. 734/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Baxter S.P.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Endoxan Baxter»;

Vista la domanda con la quale la ditta Baxter S.P.A. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 5 giugno 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 18 giugno 2013;

Vista la deliberazione n. 18 del 23 luglio 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ENDOXAN BAXTER (ciclofosfamide) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione:

«500 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone vetro tipo III 500 mg;

A.I.C. n. 015628074 (in base 10) 0GWXTB (in base 32) .

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,48.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,34.

Confezione:

«1 g polvere per soluzione iniettabile» 1 flacone vetro tipo III 1 g;

A.I.C. n. 015628086 (in base 10) 0GWXTQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 11,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 19,61.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Endoxan Baxter» (ciclofosfamide) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 agosto 2013

Il direttore generale: PANI

13A06856

DETERMINA 2 agosto 2013.

Inserimento del medicinale per uso umano «Litak (cladribina)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per le seguenti indicazioni terapeutiche: mastocitosi sistemica aggressiva in terapia di prima linea o successiva; leucemia a mastcellule in terapia di prima linea o successiva. (Determina n. 746/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell' Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale Litak (cladribina), già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, può costituire una terapia efficace e ben tollerata in pazienti affetti da una malattia rara e grave, per la quale non vi è al momento alcuna terapia registrata;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;
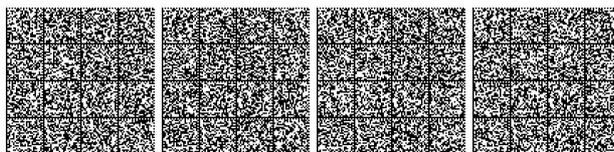
Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 3 e 4 luglio 2013 - Stralcio Verbale n. 14;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale Litak (cladribina) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per le indicazioni terapeutiche citate in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale Litak (cladribina) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per le seguenti indicazione terapeutiche:

mastocitosi sistemica aggressiva in terapia di prima linea o successiva;

leucemia a mastcellule in terapia di prima linea o successiva nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2013

Il direttore generale: PANI

Allegato 1

Denominazione: cladribina (Litak).

Indicazione terapeutica:

mastocitosi sistemica aggressiva in terapia di prima linea o successiva;

leucemia a mastcellule in terapia di prima linea o successiva.

Criteri di inclusione: pazienti adulti (età 18 anni) affetti da Mastocitosi sistemica aggressiva non trattati in precedenza o già pretrattati; pazienti adulti (età > = 18 anni) affetti da leucemia a mastcellule non trattati in precedenza o già pretrattati La diagnosi è secondo i criteri della WHO 2008.

Criteri di esclusione: mastocitosi sistemica associata ad una patologia proliferativa ematologica non di tipo mastocitario; insufficienza renale severa.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: La somministrazione è per via sottocutanea.

La dose prevista è 0.13 mg/kg di peso corporeo al dì per 5 giorni consecutivi per 4-6 cicli da ripetersi ad intervalli compresi tra 1 e 2 mesi.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	prima di ciascun ciclo di trattamento	tra il 7° e il 15° giorno seguente ciascun ciclo di trattamento	mensilmente dopo il termine del trattamento per 3 mesi
leucociti	+	+	+
emoglobina	+	+	+
piastrine	+	+	+
formula leucocitaria	+	+	+
funzionalità epatica	+		+
funzionalità renale	+		+
splenomegalia	+		+
epatomegalia	+		+
lesioni cutanee	+		+
triptasi su siero	+		+
biopsia osteomidollare	solo prima del primo ciclo		a tre mesi dal termine del trattamento

13A06859

DETERMINA 2 agosto 2013.

Inserimento del medicinale per uso umano «lomitapide» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH). (Determina n. 745/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della Salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva Tecnico-scientifica dell' Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996 n. 648, di conversione del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige su *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996 n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Atteso che il medicinale lomitapide (Lojuxta), è attualmente commercializzato negli Stati Uniti d'America (Juxtapid) e che in data 30 Maggio 2013 il Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) ha adottato un'opinione positiva circa la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio per la stessa indicazione di cui sopra, e cioè: «Lojuxta is indicated as an adjunct to a low-fat diet and other lipid-lowering medicinal products with or without low density lipoprotein (LDL) apheresis in adult patients with homozygous familial hypercolesterolaemia (HoFH)»;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva Tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 3-4 luglio 2013 - Stralcio Verbale n. 14;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale lomitapide nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648, per le indicazioni terapeutiche citate in premessa;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale lomitapide è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione Unica del Farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per il trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH), nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione, e con il seguente limite temporale: fino ad approvazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, o al massimo per 12 mesi.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2013

Il direttore generale: PANI

Allegato 1

Denominazione: lomitapide

Indicazione terapeutica: trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote (HoFH), in aggiunta a una dieta a basso tenore di grassi e ad altri medicinali ipolipemizzanti, con o senza LDL-aferesi.

Criteri di inclusione: pazienti adulti (età > 18 anni) affetti da ipercolesterolemia familiare omozigote definita clinicamente da xantomi tendinei, arco corneale ed eventuali patologie vascolari precoci. Vanno incluse le forme di omozigosi e di eterozigosi composta per mutazioni nel gene del recettore delle LDL o in altri geni, quali ApoB, PCSK9 e
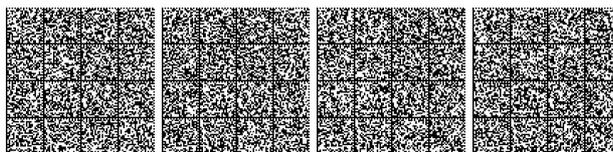
proteina adattatrice per il recettore LDL (autosomal recessive hypercholesterolemia, *ARH)*. Dovrebbe essere ottenuta, ove possibile, una conferma genetica della patologia.

Criteri di esclusione: altre forme di iperlipoproteinemia e cause secondarie di ipercolesterolemia (ad es. sindrome nefrosica, ipotiroidismo); pazienti con compromissione epatica moderata o grave o con test di funzionalità epatica anormali e persistenti non spiegati; pazienti con malattia intestinale significativa o cronica nota, come malattia intestinale infiammatoria o malassorbimento; uso concomitante di inibitori forti o moderati del citocromo P450 (CYP) 3A4 (ad es. azoli antimicotici come itraconazolo, fluconazolo, ketoconazolo, voriconazolo, posaconazolo; antibiotici macrolidi come eritromicina o claritromicina; antibiotici chetolidi come telitromicina; inibitori della proteasi dell'HIV; i calcio-antagonisti diltiazem e verapamil e l'antiaritmico dronedarone); somministrazione di simvastatina a dosi > 40 mg; gravidanza o allattamento.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Piano terapeutico: la dose iniziale raccomandata è di 5 mg una volta al giorno. Dopo 2 settimane, se la sicurezza e la tollerabilità sono accettabili, è possibile aumentare la dose a 10 mg e quindi, a intervalli di almeno 4 settimane, a 20 mg, 40 mg e fino alla massima dose raccomandata di 60 mg.

La dose deve essere aumentata gradualmente per ridurre al minimo l'incidenza e la gravità di effetti indesiderati gastrointestinali e l'aumento delle aminotransferasi.

La somministrazione con il cibo può aumentare l'esposizione a lomitapide. Lomitapide deve essere assunto a stomaco vuoto almeno 2 ore dopo il pasto serale, poiché il contenuto di grassi di un pasto recente può influire negativamente sulla tollerabilità gastrointestinale.

La comparsa e la gravità di reazioni avverse gastrointestinali associate all'uso di lomitapide diminuiscono in presenza di una dieta a basso tenore di grassi. Prima di iniziare il trattamento con lomitapide, i pazienti devono seguire una dieta in cui meno del 20% dell'energia sia fornita dai grassi, dieta che deve essere proseguita durante tutto il trattamento. Devono essere fornite consulenze alimentari.

I pazienti devono evitare il consumo di succo di pompelmo.

Gli inibitori deboli del CYP3A4 possono aumentare sostanzialmente l'esposizione a lomitapide. La dose di Lojuxta deve essere ridotta quando il medicinale è somministrato insieme a un inibitore debole del CYP3A4 e i pazienti devono essere monitorati attentamente I pazienti che assumono una dose stabile di mantenimento di lomitapide e che ricevono un debole inibitore del CYP3A4 devono ridurre la dose di lomitapide nel modo seguente:

i pazienti che assumono 40 mg o 60 mg devono ridurli a 10 mg;

i pazienti che assumono dosi < 40 mg devono ridurle a 5 mg.

In base alla risposta del colesterolo LDL e alla sicurezza/tollerabilità può quindi essere considerato un attento aumento graduale.

Si consideri di limitare la dose massima di lomitapide in base alla risposta desiderata del colesterolo LDL. Quando venga interrotta l'assunzione di un debole-inibitore del CYP3A4, la dose di lomitapide deve essere aumentata gradualmente in base alla risposta del colesterolo LDL e alla sicurezza/tollerabilità.

Prestare attenzione aggiuntiva se si somministra più di un debole inibitore del CYP3A4 insieme a lomitapide.

Poiché nelle sperimentazioni cliniche sono state osservate riduzioni dei livelli di acidi grassi essenziali e di vitamina E, i pazienti devono assumere quotidianamente integratori alimentari che forniscano 400 di vitamina E e almeno 200 mg di acido linoleico, 110 mg di acido eicosapentaenoico (EPA), 210 mg di acido alfa-linolenico (ALA) e 80 mg di acido docosaesaenoico (DHA) al giorno, durante tutto il trattamento con lomitapide.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da Provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	prima di iniziare il trattamento	Ogni 3 mesi	In caso di termine del trattamento
Colesterolo Totale			
Colesterolo LDL			
Colesterolo HDL			
Apo B			
Trigliceridi			
Glicemia			
Funzionalità epatica			
ALT			
AST			
Fosfatasi Alcalina			
GGT			
Bilirubina Totale			
CPK			

13A06860

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERA 1° agosto 2013.

Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attività del Garante per la protezione dei dati personali (articoli 154 e 156, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). (Provvedimento n. 380)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l'art. 156, comma 3, lettera *a)*, del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), ai sensi del quale il Garante, con propri regolamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, anche ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati al Garante dall'art. 154 del medesimo Codice;

Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, ai sensi del quale la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», adottato ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, ai sensi del quale le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;

Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, e successive modificazioni, in *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare gli articoli 13 e 16, relativi, rispettivamente, ai principi di trasparenza, partecipazione e contraddittorio, nonché alla pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati, fra l'altro, i provvedimenti, gli atti e i documenti più significativi dell'Autorità;

Ritenuto necessario, dopo l'entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, dare attuazione ai principi di trasparenza e di pubblicità in relazione all'organizzazione e all'attività svolta dal Garante, anche sulla base dell'esperienza acquisita nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, con riferimento agli obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni e dati e alle relative condizioni e modalità di pubblicazione, nonché alle connesse responsabilità, anche mediante ricognizione e coordinamento delle disposizioni che già prevedono facoltà o obblighi di pubblicità a carico dell'Autorità;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del predetto regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

Delibera:

È adottato il regolamento n. 1/2013 concernente gli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all'organizzazione e all'attività del Garante per la protezione dei dati personali. Il regolamento è riportato in allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, e ne è disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 156, comma 3, lettera *a)*, del Codice in materia di protezione dei dati personali.

La presente deliberazione entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2013

Il presidente
SORO

Il relatore
IANNINI

Il segretario generale
BUSIA

ALLEGATO

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE E ALL'ATTIVITA' DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Articoli 154 e 156, comma 3, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Capo I

Definizioni e principi generali

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "Garante", il Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice");

b) "Collegio": il Presidente e i Componenti del Garante;

c) "sito istituzionale": il sito *web* del Garante all'indirizzo *www.garanteprivacy.it*;

d) "pubblicazione": si intende la pubblicazione, nel sito istituzionale del Garante, dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività dello stesso, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Art. 2

Oggetto del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività del Garante.

Art. 3

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività del Garante, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse ad essa assegnate.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
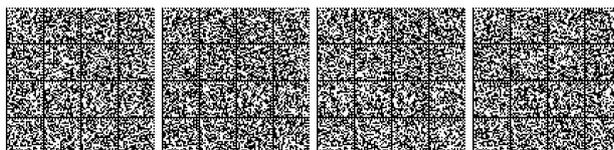
Art. 4

Pubblicità, diritto alla conoscibilità e riutilizzabilità

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. I dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b), del Codice.

Art. 5

Limiti alla trasparenza

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca *web* ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 4, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nel sito istituzionale di dati relativi ai componenti del Collegio e ai responsabili degli uffici dirigenziali del Garante è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. Il Garante può disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo, per quanto ritenuto necessario, alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti, il Garante provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni lavorative di chi opera presso l'Ufficio del Garante e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'Autorità. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del Codice.

Art. 6

Qualità delle informazioni

1. Il Garante garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurandone l'integrità, l'esattezza, l'aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso del Garante, l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità ai sensi dell'articolo 4.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
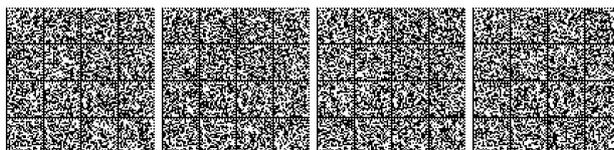
Art. 7

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati, sul sito istituzionale del Garante, tempestivamente e in ogni caso non oltre i tre mesi decorrenti dalla formazione dell'atto.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti aggiornati con cadenza annuale.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per i periodi di tempo stabiliti dal Garante con apposita delibera, anche per categorie di dati e tenuto conto delle specifiche finalità di pubblicazione. Tali periodi decorrono, in ogni caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione e, comunque, perdurano fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente o dalla delibera del Garante di cui al presente comma.

Art. 8

Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella *home page* del sito istituzionale del Garante è collocata un'apposita sezione denominata «Autorità Trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. Il Garante può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Autorità Trasparente» relativamente ai dati personali, anche contenuti in documenti.

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 7, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono rimossi dal sito istituzionale.

Capo II

Trasparenza e accesso civico

Art. 9

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Il Garante, previa consultazione pubblica, adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative necessarie per garantire un adeguato livello di trasparenza; la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 28, comma 3.

3. Il Garante pubblica sul proprio sito istituzionale nella sezione «Autorità Trasparente» il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione.
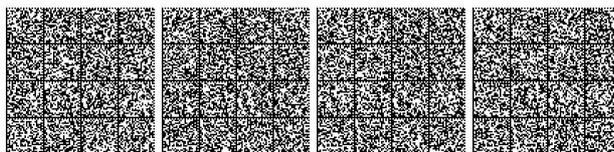
Art. 10

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. Il Garante pubblica sul proprio sito istituzionale i riferimenti normativi, con i relativi *link* alle disposizioni che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati i regolamenti, le linee guida, i provvedimenti, i comunicati rivolti agli organi di informazione, gli altri atti di carattere generale emanati dal Garante e ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano i compiti istituzionali del Garante o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

Art. 11

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione del Garante

1. Il Garante pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati i dati relativi a:

a) componenti del Collegio;

b) articolazione degli uffici, competenze di ciascun ufficio dirigenziale e nomi dei relativi responsabili;

c) illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione del Garante, mediante l'organigramma;

d) elenco dei numeri di telefono nonché caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali del Garante.

Art. 12

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti del Collegio del Garante

1. Con riferimento ai componenti del Collegio, sono pubblicati i seguenti documenti ed informazioni:

a) gli atti relativi all'elezione parlamentare dei componenti e ai successivi adempimenti connessi all'insediamento del Collegio, con l'indicazione della durata dell'incarico;

b) il *curriculum vitae*;

c) il compenso spettante;

d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico di enti pubblici o privati e l'indicazione dei compensi spettanti, fermo restando quanto previsto dall'art. 153, comma 4, del Codice.

Art. 13

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Il Garante pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza, con facoltà di pubblicare in forma aggregata le informazioni relative alle posizioni di minore rilievo:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
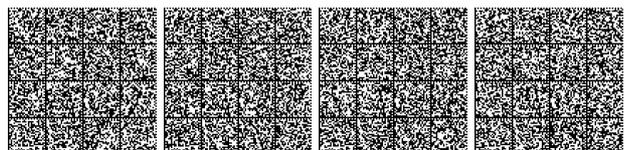
b) il *curriculum vitae*;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato;

d) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico di enti pubblici o privati e l'indicazione dei compensi spettanti.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Il Garante pubblica e mantiene aggiornati sul sito istituzionale gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 14

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale

1. Il Garante pubblica ed aggiorna annualmente i dati aggregati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato.

2. Il Garante pubblica gli accordi negoziali e le modifiche regolamentari concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale**.**

3. Il Garante pubblica ed aggiorna trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale.

Art. 15

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti

1. Il Garante pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 16

Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, sono pubblicati i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso il Garante.

2. Il Garante pubblica e tiene costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello delle procedure concorsuali espletate nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
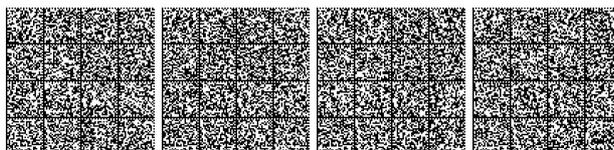
Art. 17

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della* performance *e all'attribuzione di premi al personale

1. Il Garante pubblica i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla *performance* stanziati e dei premi effettivamente distribuiti.

2. Il Garante pubblica i dati relativi all'entità del premio conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Art. 18

Obblighi di pubblicazione concernenti le procedure e i provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Il Garante pubblica e mantiene aggiornati informazioni, documenti e dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di valore superiore a 20.000 euro, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Garante pubblica, per ciascuna procedura di affidamento, una scheda sintetica nella quale sono riportati l'oggetto del lotto, la procedura di scelta del contraente, l'elenco degli operatori che partecipano alle procedure, l'indicazione degli operatori aggiudicatari, l'importo della aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate.

Art. 19

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

1. Il Garante organizza e pubblica con cadenza annuale i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività e per tipologia di procedimento.

Art. 20

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo

1. Il Garante pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Art. 21

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. Il Garante pubblica le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 22

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività del Garante

1. Il Garante pubblica, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

Art. 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento

1. Il Garante pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «Indicatore di tempestività dei pagamenti».

Art. 24

Pubblicazioni relative ai procedimenti di competenza del Garante

1. Il Garante pubblica nel sito istituzionale i provvedimenti deliberati dal Collegio aventi rilevanza esterna con l'indicazione degli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dei soggetti interessati al procedimento, nonché gli atti e i documenti di cui si ritiene opportuna la pubblicità e le risposte di interesse generale date ai quesiti pervenuti. Su richiesta dell'interessato o qualora risulti comunque opportuno, possono essere omesse le sue generalità ovvero la stessa pubblicazione del provvedimento.

2. Sono pubblicate le indicazioni da seguire per la presentazione al Garante dei ricorsi, dei reclami, delle segnalazioni, delle notificazioni o di ogni altro atto previsto dalla legge, con i moduli e i formulari eventualmente adottati.

3. Il Garante non può richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati previamente pubblicati sul sito istituzionale, né respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari non pubblicati.

Art. 25

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Il Garante pubblica e specifica nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di pagamento tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale e gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale.

Art. 26

Accesso civico

1. L'obbligo in capo al Garante di pubblicare i documenti, le informazioni o i dati previsti nel presente regolamento comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza di cui all'articolo 28.

3. Il Garante, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito istituzionale del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto del presente regolamento, il Garante indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Art. 27

Differimento nella pubblicazione di documenti, informazioni e dati

1. In presenza di motivate esigenze di riservatezza o di segreto istruttorio, il Garante può differire, totalmente o parzialmente, con provvedimento motivato, la pubblicazione di documenti, informazioni e dati altrimenti previsti dal presente regolamento.

Capo III

Il Responsabile della trasparenza

Art. 28

Responsabile della trasparenza

1. Il Collegio nomina con delibera uno o più Responsabili della trasparenza, di seguito «Responsabile». Il nominativo del Responsabile è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte del Garante degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, verificando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del comma 3, nonché segnalando al Collegio, al Servizio di controllo interno del Garante e al titolare del potere di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

3. I responsabili degli Uffici dirigenziali garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, anche attraverso il loro invio al Responsabile della trasparenza di cui al comma 1, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni medesime.

4. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 29

Violazione degli obblighi di trasparenza – Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della
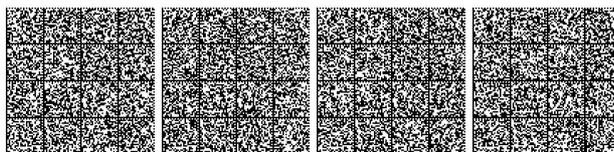
retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale del Responsabile e dei responsabili degli Uffici di cui all'articolo 28, comma 3.

2. Il Responsabile e i responsabili degli Uffici di cui all'articolo 28, comma 3 non rispondono dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se provano che tale inadempimento è dipeso da causa a essi non imputabile.

Art. 30

Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dal presente regolamento sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 31

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il programma triennale di cui all'articolo 9 è inizialmente adottato entro il 31 dicembre 2013 con riferimento al triennio successivo.

2. L'articolo 16 del regolamento 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante, di cui alla deliberazione del Garante 28 giugno 2000, n. 15, è abrogato.

13A07072

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, (in *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 153 del 2 luglio 2013)**, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 94** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 1)**, recante: «Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifiche al codice di procedura penale

In vigore dal 3 luglio 2013

1. Al codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 280, comma 2:

1) la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "cinque";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni";

0b) all'articolo 274, comma 1, lettera c)*, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;*

a) all'articolo 284, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Il giudice *dispone* il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare *comunque le prioritarie esigenze* di tutela della persona offesa dal reato.»;

*a-*bis*) all'articolo 386, comma 3, dopo le parole: "il relativo verbale" sono inserite le seguenti: ", anche per via telematica";*

b) all'articolo 656 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. *b)*, quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354.

4-*ter*. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-*bis*, trasmette *senza ritardo* gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.

4-*quater*. Nei casi previsti dal comma 4-*bis*, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.»;

2) al comma 5, nel primo periodo, dopo le parole: «tre anni» sono inserite le seguenti: «, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-*ter*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;

3) al comma 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *nella lettera* a)*, le parole da: "624" fino a: "dall'articolo 625" sono sostituite dalle seguenti: "572, secondo comma, 612-*bis*, terzo comma" e le parole da: "e per i delitti" fino a: "del medesimo codice," sono soppresse;*

b) la lettera *c)* è soppressa;

4) al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «da eseguire,» sono inserite le seguenti: «e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-*bis* non supera i limiti indicati dal comma 5,».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 280 del codice di procedura penale come modificato dalla presente legge:

"Art. 280. Condizioni di applicabilità delle misure coercitive.

1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

2. La custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per delitti, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a *cinque* anni *e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni*";

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare.".

— Si riporta il testo dell'articolo 274 del codice di procedura penale come modificato dalla presente legge:

"Art. 274. Esigenze cautelari.

1. Le misure cautelari sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti;

b) quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione;

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni *ovvero, in caso di custodia cautelare i carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.*"

— Si riporta il testo dell'articolo 284 del codice di procedura penale come modificato dalla presente legge:

"Art. 284. Arresti domiciliari.

1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta.

*1-*bis*. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato.*

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono.

3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare.

5-*bis*. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.".

— Si riporta il testo dell'articolo 386 del codice di procedura penale come modificato dalla presente legge:

"Art. 386. Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia.

2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97.

3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, *anche per via telematica* salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato.
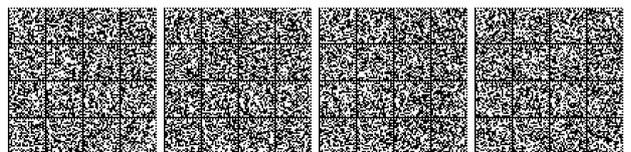
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall'articolo 558.

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.".

— Si riporta il testo dell'articolo 656 del codice di procedura penale come modificato dalla presente legge:

"Art. 656. Esecuzione delle pene detentive.

1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato.

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.

4-bis. *Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett.* b)*, quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-*bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis *della legge 26 luglio 1975, n. 354.*

4-ter. *Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-*bis*, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.*

4-quater. *Nei casi previsti dal comma 4-*bis*, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.*

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, *quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-*ter*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354,* o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-*ter* e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato dal pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità, può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

8. Salva la disposizione del comma 8-*bis*, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.

8-*bis*. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-*bis*, 624- bis, *572, secondo comma, e 612*-bis*, terzo comma*, del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni;

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;

c) (*soppressa*).

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, *e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-*bis *non supera i limiti indicati dal comma 5,* il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.".

Art. 1 - *bis*

Modifica al codice penale in materia di atti persecutori

*1. All'articolo 612-*bis*, primo comma, del codice penale, le parole: "a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "a cinque anni".».*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 612-*bis* del codice penale come modificato dalla presente legge:

"Art. 612-*bis*. Atti persecutori.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi *a cinque anni* chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con
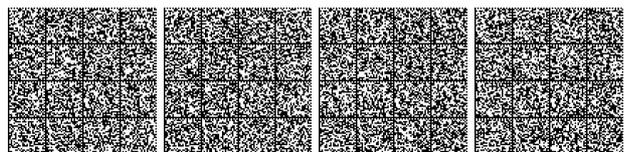
disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.".

Art. 2.

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 21, dopo il comma 4-*bis *è aggiunto il seguente:*

*"4-*ter. *I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-*bis *del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274";*

*a-*bis*) all'articolo 30-*ter*, comma 2, la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta" e la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "cento";*

*a-*ter*) all'articolo 30-*ter*, comma 4, le lettere* a) *e* b) *sono sostituite dalle seguenti: "*a) *nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;* b) *nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera* c)*, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena";*

b) all'articolo 47-*ter*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1.1 è soppresso;

2) al comma 1-*bis*, nel secondo periodo, le parole: "e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale" sono soppresse;

3) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti *commi 01, 1*, 1-*bis* e 1-*ter* è rivolta al magistrato di sorveglianza *che può disporre l'applicazione provvisoria della misura.* Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, *comma 4.*»;

4) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio";

c) *l'articolo 50-*bis *è abrogato;*

d) (*soppressa*).

Riferimenti normativi:

— Si riporta l'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà -, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1975, n. 212, S.O. ,come modificato dalla presente legge:

"Art. 21. Lavoro all'esterno.

1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis*, l'assegnazione al lavoro esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

3. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dell'istituto a cui il detenuto o l'internato è assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.

4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza.

4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari.

4-ter. *I detenuti e gli internati di norma possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito, tenendo conto anche delle loro specifiche professionalità e attitudini lavorative, nell'esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. I detenuti e gli internati possono essere inoltre assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attività è in ogni caso svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dei detenuti e degli internati. Sono esclusi dalle previsioni del presente comma i detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-*bis *del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste. Si applicano, in quanto compatibili, le modalità previste nell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.".*

— Si riporta l'articolo 30-*ter* della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge:

"Art. 30-*ter*. Permessi premio.

1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. La durata dei permessi non può superare complessivamente quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione.

1-*bis*. (Abrogato)

2. Per i condannati minori di età la durata dei permessi premio non può superare ogni volta i *trenta* giorni e la durata complessiva non può eccedere i *cento* giorni in ciascun anno di espiazione.

3. L'esperienza dei permessi premio è parte integrante del programma di trattamento e deve essere seguita dagli educatori e assistenti sociali penitenziari in collaborazione con gli operatori sociali del territorio.
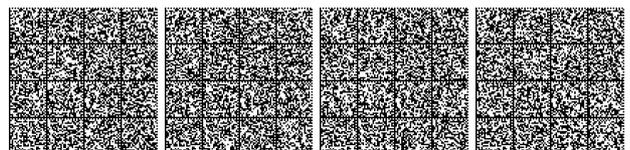
4. La concessione dei permessi è ammessa:

a) *nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;*

b) *nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera* c)*, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;*

c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-*ter* e 1-*quater* dell'articolo 4-*bis*, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;

d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.

6. Si applicano, ove del caso, le cautele previste per i permessi di cui al primo comma dell'articolo 30; si applicano altresì le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dello stesso articolo.

7. Il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza, secondo le procedure di cui all'articolo 30-*bis*.

8. La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali.".

— Si riporta l'articolo 47-*ter* della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge:

"Art.47-*ter*. Detenzione domiciliare.

01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-*bis* della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.

1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera *a)*, in case famiglia protette, quando trattasi di:

a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;

b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;

c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presìdi sanitari territoriali;

d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;

e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1.1. (*soppresso*).

1-*bis*. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-*bis*.

1-*ter*. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

1-quater. *L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare di cui ai precedenti commi 01, 1, 1*-bis *e 1*-ter *è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.*

2.-3. (abrogati).

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

4-*bis*. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.

5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure.

7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-*bis*.

8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo.

9. La condanna per il delitto di cui al comma 8, salvo che il fatto non sia di lieve entità, importa la revoca del beneficio.

9-*bis*. Se la misura di cui al comma 1-*bis* è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.".

— L'articolo 50-*bis* della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, abrogato dalla presente legge, recava:

"Art. 50-*bis*. Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà.".

Art. 3.

Modifiche al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

1. Nell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

«5-*ter*. La disposizione di cui al comma 5-*bis* si applica anche nell'ipotesi *di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera* a)*, del codice di procedura penale o di reato contro la persona*.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 73 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), come modificato dalla presente legge:

"Art. 73 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.
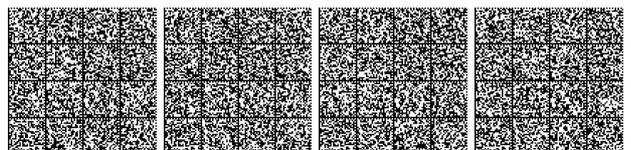
1-*bis*. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000.

2-*bis*. (abrogato).

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-*bis*) della lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.

5-*bis*. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. *La disposizione di cui al comma* 5-bis *si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera* a)*, del codice di procedura penale o di reato contro la persona.*

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.".

Art. 3 - *bis*

Misure per favorire l'attività lavorativa dei detenuti ed internati

1. *All'articolo 4, comma 3*-bis*, delle legge 8 novembre 1991, n. 381, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: " Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato".*

2. *Alla legge 22 giugno 2000, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) L'articolo 3 è sostituto dal seguente:

"Art. 3. – 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto.

2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d'imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto.

3. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato";

b) *all'articolo 4, comma 1, le parole: "sulla base delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse".*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) , come modificato dalla presente legge:

"Art. 4. Persone svantaggiate.

1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.
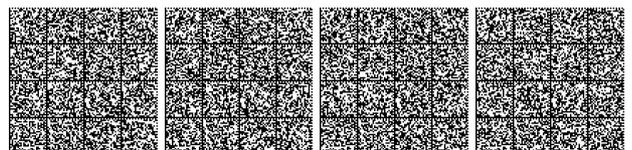
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-*bis*, sono ridotte a zero.

3-*bis*. Le aliquote di cui al comma 3, dovute dalle cooperative sociali relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono ridotte nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. *Gli sgravi contributivi di cui al presente comma si applicano per un periodo successivo alla cessazione dello stato di detenzione di diciotto mesi per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato*.".

— La legge 22 giugno 2000, n. 193 (Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2000, n. 162.

— Si riporta il testo dell'articolo 4 della citata legge 22 giugno 2000, n. 193, come modificato dalla presente legge:

"Art. 4. 1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all'articolo 3 sono determinate annualmente, *nei limiti delle risorse* finanziarie di cui all'articolo 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.".

Art. 4.

Compiti attribuiti al commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie

1. Nei limiti di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2012, registro n. 10, foglio n. 144, che viene integralmente richiamato *ed è allegato al presente decreto*, le funzioni del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono prorogate fino al 31 dicembre 2014 e sono altresì integrate fino alla medesima scadenza con i seguenti ulteriori compiti:

a) programmazione dell'attività di edilizia penitenziaria;

b) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, completamento, ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti, *d'intesa con il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e con il Capo del Dipartimento della giustizia minorile*;

b-bis*) nel rispetto dei criteri di economicità individuati dal Ministero della giustizia, mantenimento e promozione delle piccole strutture carcerarie idonee all'istituzione di percorsi di esecuzione della pena differenziati su base regionale e all'implementazione di quei trattamenti individualizzati indispensabili per la rieducazione e il futuro reinserimento sociale del detenuto;*

c) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria, al di fuori delle aree di notevole interesse pubblico sottoposte a vincolo ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d) destinazione e valorizzazione dei beni immobili penitenziari anche mediante acquisizione, cessione, permuta, *costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili* e forme di partenariato pubblico-privato ovvero tramite la costituzione di uno o più fondi immobiliari, articolati in un sistema integrato nazionale e locale;

e) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e atti alla riconversione, alla permuta, *alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi per la realizzazione di impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili* o alla valorizzazione al fine della realizzazione di strutture carcerarie, anche secondo le modalità di cui alla lettera *d)*;

f) raccordo con il capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e con il capo Dipartimento per la giustizia minorile.

2. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, lettere *d)* ed *e)*, sono adottati d'intesa con l'Agenzia del demanio.

3. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta. *Il Commissario trasmette annualmente al Parlamento una relazione sull'attività svolta. Il Commissario trasmette semestralmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attività programmatica. In sede di prima applicazione, la relazione di cui al terzo periodo deve comunque essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari entro il 31 dicembre 2013.*

4. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie di cui al comma 1 sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente. Il medesimo Commissario trasmette annualmente al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione dei compiti di cui al comma 1, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

5. Gli atti del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, di cui al comma 1, sono adottati nei limiti delle risorse disponibili *sulla* contabilità speciale del medesimo Commissario.

6. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie sono attribuiti i poteri derogatori, ove necessario, di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3861/2010 e 3995/2012, limitatamente alle deroghe alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modifiche ed integrazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

7. Fermo restando quanto già previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2012,
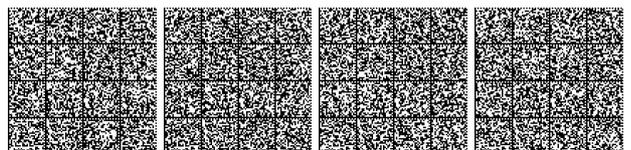
al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie è assegnata una dotazione organica di ulteriori quindici unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e dagli enti territoriali è assegnato, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. *Il personale in posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennità o compensi aggiuntivi*. Al fine di assicurare la piena operatività della struttura, il medesimo Commissario è altresì autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse disponibili *sulla* contabilità speciale del medesimo Commissario.

8. Sono confermate le risorse strumentali e finanziarie già assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, nonché quelle già disponibili *sulla* contabilità speciale del medesimo Commissario.

9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137):

"Articolo 136 Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

In vigore dal 24 aprile 2008

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.".

— Si riporta il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196):

"Art. 15. Relazione sulla realizzazione degli interventi delegati.

In vigore dal 18 agosto 2011

1. Fermo l'obbligo di presentazione degli atti cui all'articolo 11, i funzionari delegati, i commissari delegati, i commissari del Governo o i soggetti, in qualunque altro modo denominati, autorizzati alla gestione di fondi statali per la realizzazione di specifici interventi o progetti trasmettono annualmente all'ufficio di controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministero delegante ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento indicando, qualora esso non sia concluso nei tempi prestabiliti, le ragioni ostative. Del contenuto della relazione si tiene conto ai fini della valutazione della performance individuale.

2. La relazione è trasmessa all'ufficio di controllo per il successivo inoltro al Ministero delegante ed anche alla competente sezione di controllo della Corte dei conti. Di essa si tiene conto anche ai fini della valutazione della performance individuale.".

— L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861/2010 reca: "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale".

— L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3995/2012 reca: "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale.".

— La legge 29 luglio 1949, n. 717 recante: "Norme per l'arte negli edifici pubblici", è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 1949, n. 237.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, recante: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1994, n. 141, S.O.

— L'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), dal comma 1 al comma 138, reca : "Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo".

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

Art. 5.

Copertura finanziaria

In vigore dal 3 luglio 2013

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO
(Articolo 4, comma 1)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215;

Visto l'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 2, comma 2-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto l'articolo 44-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Visto l'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14;

Visto l'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Visto l'articolo 17-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

Visto l'articolo 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 marzo 2010, n. 3861, e 13 gennaio 2012, n. 3995;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 2012 e 11 maggio 2012;

Considerato che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, le gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, non sono suscettibili di proroga o rinnovo oltre il termine del 31 dicembre 2012;

Considerato altresì che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la gestione commissariale di cui al predetto articolo 44-*bis* è stata prorogata sino al 31 dicembre 2012;

Ritenuta la persistente necessità di fare fronte alla grave situazione di sovrappopolamento delle carceri, assicurando l'attuazione del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, ai sensi del citato articolo 44-*bis*, da conseguirsi attraverso il completamento del piano di interventi previsto dall'articolo 1 dell'O.P.C.M. n. 3861 del 19 marzo 2010, già avviato dal commissario delegato per l'emergenza conseguente al sovraffollamento degli istituti penitenziari;

Ritenuta inoltre la necessità, al fine di realizzare gli specifici obiettivi del programma sopra indicato, di avvalersi di un soggetto gestore che assicuri l'attuazione del citato piano degli interventi, in continuità con i compiti già svolti dal predetto commissario delegato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla nomina di un Commissario straordinario di governo ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 novembre 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

Decreta:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare il completamento degli interventi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e per l'aumento della capienza di quelle esistenti, previsti dal programma di interventi di cui in premessa, il prefetto dott. Angelo Sinesio è nominato Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 svolge presso il Ministero della giustizia le funzioni di competenza statale per gli interventi necessari alla completa attuazione del programma e del piano degli interventi citati in premessa, per il tempo a tale fine occorrente e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.

3. Al Commissario straordinario sono attribuiti, con riferimento ad ogni fase del programma e ad ogni atto necessario per l'attuazione del piano degli interventi citati in premessa, i poteri degli organi delle amministrazioni competenti in via ordinaria, nonché quelli di cui all'articolo 17-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.

4. Al Commissario straordinario sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie già attribuite al commissario delegato di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3861 del 2010 e n. 3995 del 2012, comprese quelle disponibili sulla contabilità speciale n. 5421. Esse sono gestite, non oltre il termine di cui al comma 2, sulla stessa contabilità speciale, che viene intestata al Commissario straordinario. Sulla medesima contabilità speciale confluiscono altresì i fondi assegnati dalla delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012, nonché le eventuali ulteriori risorse finanziarie che saranno assegnate o destinate per le finalità di cui al presente decreto.

5. Per le esigenze indicate al comma 1 e non oltre il termine di cui al comma 2, al Commissario straordinario è assegnata una dotazione organica di personale di 15 unità. Il personale proveniente dalla pubblica amministrazione, ivi compresi gli enti territoriali, è confermato anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento, con oneri a carico dell'amministrazione di provenienza.

6. Per il medesimo personale, per la durata della gestione commissariale, è autorizzata la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 50 ore mensili pro capite. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse iscritte sulla contabilità speciale n. 5421.

7. Il Commissario straordinario, per la realizzazione degli interventi, può avvalersi altresì dei competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per l'espletamento delle procedure contrattuali e la cura delle fasi esecutive, ferma restando la propria titolarità delle relative procedure di spesa.

8. Il Commissario straordinario subentra nelle convenzioni, nei protocolli, nei rapporti attivi e passivi, nei contratti di lavori, di fornitura, di servizi e di collaborazione stipulati dal commissario delegato sopra menzionato.

9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione, ai sensi della legislazione vigente, relativi alle precedenti gestioni commissariali.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie e approva eventuali modifiche al piano di interventi necessarie per conseguire la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie e l'aumento della capienza di quelle esistenti, su proposta congiunta del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie. Questi riferisce trimestralmente al Ministro della giustizia ed al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta.

2. Gli atti del Commissario straordinario sono soggetti al controllo di regolarità amministrativa e contabile nei termini e con le modalità previsti dalla legislazione vigente.

3. Il Commissario straordinario trasmette altresì annualmente all'ufficio di controllo, ai fini del successivo inoltro al Ministro della giustizia ed alla competente sezione di controllo della Corte dei conti, una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento, a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Art. 3.

Al Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 1 non spetta alcun tipo di compenso.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 2012.

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SEVERINO DI BENEDETTO, *Ministro della giustizia*

13A07047
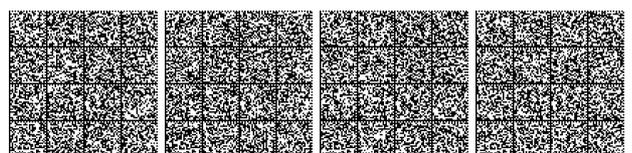
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5° e 6° del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese hanno cessato la propria attività e sono state cancellate dal Registro degli Assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251.

Nella stessa tabella viene riportato anche il numero dei punzoni recanti il marchio identificativo che le stesse imprese hanno dichiarato di aver smarrito durante tutto il periodo di attività.

I punzoni delle imprese elencate, recanti le impronte dei marchi di identificazione, restituiti alla Camera di Commercio di Vicenza sono stati tutti deformati.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla Camera di Commercio I.A.A. di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1° dell'art. 25 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 251).

ragione sociale delle imprese cancellate nel I semestre 2013	sede legale (provincia di Vicenza)	numero marchio	numero e data del provvedimento di cancellazione	totale dei punzoni smarriti
Rossi Giovanni S.N.C. Di Giulio Rossi & C.	Via Enrico Caviglia, 26 Vicenza	228	13 del 28/01/2013	3
Martini Ilario	Via Vanzo Vecchio, 60 Camisano Vicentino	635	23 del 07/02/2013	0
Pizzolato Graziano S.R.L. - in Liquidazione	Strada Vic. dei Pizzolati , 187 Vicenza	743	64 del 09/04/2013	0
Martin Angelo S.R.L. - Unipersonale - in Liquidazione	Viale Fiume, 9 Vicenza	792	58 del 20/03/2013	9
Pellizzari Oro S.R.L. - in Liquidazione	Via Luca della Robbia, 42 Vicenza	1384	42 del 12/03/2013	6
Todescato Flavio e C. S.A.S. - in Liquidazione	Via San Pio X, 11 Costabissara	1399	11 del 21/01/2013	0
Klamore di Bettinardi Antonietta & C. S.N.C.	Via dell'Artigianato, 14 Bolzano Vicentino	1492	24 del 12/02/2013	2
Edelmetall di Achille Noro	Contra' Piancoli, 16 Vicenza	1623	10 del 18/01/2013	4
V.M. Preziosi Di Maran Vittorino Natalino	Via Saviabona, 113/D Monticello Conte Otto	1693	70 del 05/06/2013	4
Lincetto S.R.L. - in Liquidazione	Via Rumor , 70/D Camisano Vicentino	1768	17 del 30/01/2013	9
Incas S.N.C. di Floriano Maruzzo e C.	Via dei Cedri, 14 Torri Di Quartesolo	2036	16 del 29/01/2013	0
Orouno S.R.L. - in Liquidazione	Via Madonna Delle Grazie, 3/E Romano D'ezzelino	2157	06 del 10/01/2013	0
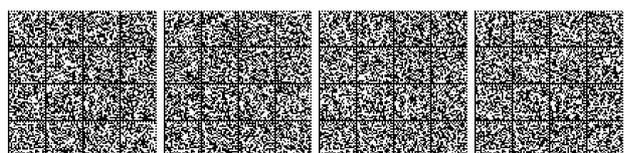
Goldmax S.R.L. - in Liquidazione	Via Bonamico, 49 Vicenza	2268	22 del 07/02/2013	1
Oroforte S.R.L. Società Unipersonale	Via San Silvestro, 46 Vicenza	2314	25 del 12/02/2013	4
R.Play S.A.S. di Cantele Dionisio & C.	Via Regalazzo, 9 Vicenza	2355	30 del 07/03/2013	0
Sartori S.A.S. di Sartori Luciano	Via Brescia, 37 Torri Di Quartesolo	2368	19 del 05/02/2013	0
Orsato S.P.A.	Via Quadri, 89 Vicenza	2369	18 del 05/02/2013	5
Niki S.R.L.	Via Marco Corner, 18/21 Thiene	2402	04 del 07/01/2013	0
Kimar S.R.L. - in Liquidazione	Via Giambattista Nievo, 11 Vicenza	2480	60 del 27/03/2013	0
Orchidea Di Bellinaso Giampaolo & C. S.A.S.	Via Giuseppe Barbieri, 52 Vicenza	2541	03 del 07/01/2013	1
One Karat Gold S.R.L.	Via Donizetti, 5 Vicenza	2577	21 del 05/02/2013	0
Esko' Milano di Moresco Gianantonio	Via Ippodromo, 23/A Sandrigo	2659	02 del 07/01/2013	2
DF S.N.C. di Doria Guido e Faggionato Lamberto	Via Murialdo, 24 Villaverla	2685	09 del 18/01/2013	0
La Coccinella di Rizzi Marcello	Via Risorgimento, 108 Caldogno	2701	27 del 26/02/2013	0
Paiusco S.R.L.	Via Palazzon, 57/59 Creazzo	2703	20 del 05/02/2013	0

13A06865

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte dei comuni di regolamenti disciplinanti tributi propri.

AVVERTENZA

Con la presente Gazzetta si provvede, ai sensi di quanto dispone l'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a pubblicare, in forma sintetica, gli avvisi relativi all'avvenuta adozione delle deliberazioni comunali riguardanti i regolamenti in materia di tributi locali.

L'elenco, riporta, in ordine alfabetico, n. 59 comuni e fornisce, laddove comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, anche gli estremi (data e numero) delle deliberazioni medesime.

Al riguardo, si precisa che la presente pubblicazione è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazioni proprie delle deliberazioni comunali.

Si ritiene opportuno riportare, di seguito, gli estremi di pubblicazione dei precedenti elenchi:

L'elenco n. 1 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 90 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1998.

L'elenco n. 2 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999.

L'elenco n. 3 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1999.

L'elenco n. 4 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1999.

L'elenco n. 5 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 165 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1999.

L'elenco n. 6 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 197 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 1999.

L'elenco n. 7 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2000.

L'elenco n. 8 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 77 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 1 aprile 2000.

L'elenco n. 9 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 100 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000.

L'elenco n. 10 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n. 11 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 294 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 18 dicembre 2000.

L'elenco n. 12 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2001.

L'elenco n. 13 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 210 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 10 settembre 2001.

L'elenco n. 14 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 2002.

L'elenco n. 15 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 213 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 dell'11 settembre 2002.

L'elenco n. 16 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 93 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 2003.

L'elenco n. 17 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 98 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 30 giugno 2003.

L'elenco n. 18 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 2003.

L'elenco n. 19 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 165 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 29 ottobre 2003.

L'elenco n. 20 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 2004.

L'elenco n. 21 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 135 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2004.

L'elenco n. 22 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 110 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 2005.

L'elenco n. 23 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 136 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2006.

L'elenco n. 24 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 2007.

L'elenco n. 25 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 196 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2007.

L'elenco n. 26 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 261 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2007.

L'elenco n. 27 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 2007.

L'elenco n. 28 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 239 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2008.

L'elenco n. 29 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 182 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 8 ottobre 2009.

L'elenco n. 30 è pubblicato nel supplemento ordinario n. 181 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2010.

L'elenco n. 31 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 2011.

L'elenco n. 32 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 30 agosto 2011.

L'elenco n. 33 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2011

L'elenco n. 34 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 16 luglio 2012

ELENCO NUMERO 35

	COMUNE	DELIBERA	OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE
1	ANTEGNATE (BG)	29/09/2012 n° 33	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: modifica regolamento
2	ARIANO NEL POLESINE (RO)	13/02/2012 n° 10	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: determinazione tariffe per l'anno 2012
3	BRUGNATO (SP)	29/06/2012 n° 20	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazione per l'anno 2012
4	CARPANZANO (CS)	29/06/2012 n° 13	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): approvazione regolamento
5	CASAZZA (BG)	12/07/2012 n° 22	APPLICAZIONE CONDONO IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: integrazione e modifica regolamento
6	CASTILENTI (TE)	28/03/2012 n° 24	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: variazione tariffe con decorrenza 1° gennaio 2012
7	CINTO CAOMAGGIORE (VE)	23/07/2012 n° 39	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: approvazione regolamento
8	CINTO CAOMAGGIORE (VE)	28/05/2012 n° 25	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: approvazione aliquote e detrazione per l'anno 2012
9	CORCIANO (PG)	28/05/2012 n° 40	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: modifica artt. 11 bis, 12 ter, 12 quinquies e 12 sexties del regolamento
10	CUPELLO (CH)	15/06/2012 n° 64	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: determinazione tasso di copertura anno 2012
11	FICAROLO (RO)	15/06/2012 n° 25	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI: conferma tariffe per l'anno 2012
12	FIGLINE VALDARNO (FI)	25/10/2012 n° 197	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): modifica regolamento
13	FIGLINE VALDARNO (FI)	29/06/2012 n° 133	ENTRATE TRIBUTARIE: modifiche ed approvazione regolamento
14	FIGLINE VALDARNO (FI)	29/06/2012 n° 134	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: modifiche ed approvazione regolamento
15	GALEATA (FC)	03/07/2012 n° 30	ACCERTAMENTO CON ADESIONE: modifica regolamento
16	GALLIERA (BO)	17/05/2012 n° 22	ENTRATE TRIBUTARIE - ACCERTAMENTO CON ADESIONE: modifica regolamenti
17	GAZZO VERONESE (VR)	26/09/2012 n° 23	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: approvazione regolamento
18	GONZAGA (MN)	29/10/2012 n° 57	ENTRATE COMUNALI: modifica regolamento
19	LECCE (LE)	20/03/2012 n° 31	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: modifiche al regolamento
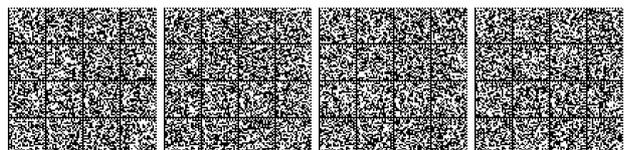
20	LECCE (LE)	20/02/2012 n° 2	DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA TOSAP E ICIAP: riapertura dei termini
21	LORETO (AN)	29/05/2012 n° 117	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI: variazione tariffe con decorrenza da 1 gennaio 2012
22	LORETO (AN)	29/05/2012 n° 115	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: determinazione tariffe, conferma tariffe anno precedente
23	LORETO (AN)	29/05/2012 n° 116	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: determinazione tariffe, conferma tariffe anno precedente
24	LUCCA (LU)	03/09/2012 n° 47	SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE: modifica regolamento
25	LUCCA (LU)	31/01/2013 n° 4	IMPOSTA DI SOGGIORNO: approvazione regolamento
26	LUCCA (LU)	19/03/2013 n° 21	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI: approvazione regolamento
27	PERUGIA (PG)	16/04/2012 n° 39	IMPOSTA DI SOGGIORNO: istituzione ed approvazione regolamento
28	PERUGIA (PG)	07/01/2013 n° 1	IMPOSTA DI SOGGIORNO: modifica regolamento
29	PERUGIA (PG)	10/01/2013 n° 6	IMPOSTA DI SOGGIORNO: approvazione aliquote in vigore dal 1° gennaio 2013
30	PERUGIA (PG)	21/01/2013 n° 10	IMPOSTA DI SOGGIORNO: modifica regolamento
31	PESCIA (PT)	09/07/2012 n° 42	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI: adozione nuovo regolamento
32	PIANIGA (VE)	17/04/2012 n° 17	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazione per l'anno 2012
33	PIANIGA (VE)	17/04/2012 n° 18	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEI DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL REGOLAMENTO DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI: modifica regolamento
34	PORTO SAN GIORGIO (FM)	30/08/2012 n° 21	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: approvazione regolamento
35	PORTO SAN GIORGIO (FM)	30/08/2012 n° 22	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: approvazione aliquote e detrazione per l'anno 2012
36	PORTO SAN GIORGIO (FM)	26/7/2012 n° 36	IMPOSTA PUBBLICITA' - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: conferma aliquote e tariffe del 2011 per l'esercizio 2012
37	PORTO SAN GIORGIO (FM)	26/7/2012 n° 37	TASSA RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI: approvazione aliquote e tariffe per l'esercizio 2012
38	PORTO SAN GIORGIO (FM)	30/08/2012 n° 20	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: conferma aliquota ed adeguamento art. 3 del regolamento
39	POTENZA (PZ)	09/08/2012 n° 117	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: determinazione tariffe 2012
40	PREMILCUORE (FC)	11/06/2012 n° 8	ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI: modifica regolamento

41	PRIOCCA (CN)	22/06/2012 n°	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI: modifiche ed integrazioni al regolamento
42	REGALBUTO (EN)	31/10/2012 n° 84	ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI: approvazione nuovo regolamento
43	RIMINI (RN)	14/06/2012 n° 28	IMPOSTA DI SCOPO: abolizione
44	ROCCA SAN CASCIANO (FC)	01/06/2012 n° 7	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ED OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE: conferma tariffe stabilite con delibera G.M. n° 23 del 05/03/2008
45	SAN CIPRIANO PICENTINO (SA)	04/09/2012 n° 45	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: approvazione nuovo regolamento
46	SAN GIOVANNI AL NATISONE (UD)	27/09/2012 n° 57	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA: approvazione regolamento
47	SAN MARTINO ALFIERI (AT)	17/04/2012 n° 6	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: approvazione regolamento per la definizione dei rapporti tributari
48	SANTA SOFIA (FC)	14/06/2012 n° 24	ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI: modifica regolamento
49	SERRA SAN QUIRICO (AN)	30/05/2012 n° 51	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI: approvazione variazione tariffe con decorrenza dall'anno 2012
50	TELVE (TN)	12/03/2013 n° 23	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI: approvazione tariffa per l'anno 2013
51	TRAPANI (TP)	24/09/2012 n° 119	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI): modifica art. 20 del regolamento
52	TRAPANI (TP)	27/07/2012 n° 155	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI: aggiornamento tariffe per l'anno 2012
53	UNIONE VERSA ASTIGIANO (U.V.A.)	25/06/2012 n° 13	TASSA PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: adozione tariffe anno 2012
54	VENTOTENE (LT)	07/06/2012 n° 16	IMPOSTA DI SBARCO: istituzione imposta - revoca delibera C.C. n° 3 del 12/03/2012
55	VERNANTE (CN)	27/04/2012 n° 14	TASSA SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI: modifiche ed integrazioni al regolamento
56	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	19/01/2013 n° 21	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES: approvazione piano finanziario e tariffe 2013
57	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	02/03/2013 n° 51	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES: designazione funzionario responsabile
58	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	13/02/2013 n° 8	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI - TARES: approvazione regolamento
59	VILLAFRANCA PIEMONTE (TO)	13/02/2013 n° 9	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -IMP: determinazione aliquote e detrazioni anno 2013

13A06910
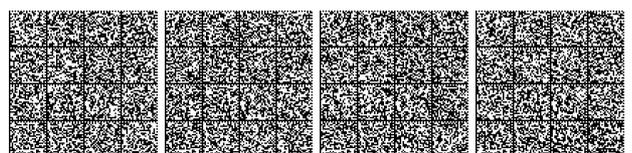
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 agosto 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3373
Yen	128,96
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,925
Corona danese	7,4588
Lira Sterlina	0,86135
Fiorino ungherese	298,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7030
Zloty polacco	4,1877
Nuovo leu romeno	4,4382
Corona svedese	8,6747
Franco svizzero	1,2310
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8170
Kuna croata	7,5165
Rublo russo	44,0000
Lira turca	2,5657
Dollaro australiano	1,4587
Real brasiliano	3,0466
Dollaro canadese	1,3762
Yuan cinese	8,1870
Dollaro di Hong Kong	10,3714
Rupia indonesiana	13746,62
Shekel israeliano	4,7168
Rupia indiana	81,3040
Won sudcoreano	1485,77
Peso messicano	16,8567
Ringgit malese	4,3522
Dollaro neozelandese	1,6682
Peso filippino	58,179
Dollaro di Singapore	1,6829
Baht tailandese	41,817
Rand sudafricano	13,0667

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07078

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 12 agosto 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3280
Yen	128,66
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,880
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,85860
Fiorino ungherese	297,09
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7026
Zloty polacco	4,1888
Nuovo leu romeno	4,4241
Corona svedese	8,6792
Franco svizzero	1,2327
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8085
Kuna croata	7,5355
Rublo russo	43,8046
Lira turca	2,5566
Dollaro australiano	1,4496
Real brasiliano	3,0253
Dollaro canadese	1,3693
Yuan cinese	81,1301
Dollaro di Hong Kong	10,2992
Rupia indonesiana	13677,29
Shekel israeliano	4,7135
Rupia indiana	81,3730
Won sudcoreano	1480,85
Peso messicano	16,7753
Ringgit malese	4,3140
Dollaro neozelandese	1,6580
Peso filippino	57,970
Dollaro di Singapore	1,6765
Baht tailandese	41,487
Rand sudafricano	13,1175

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07079
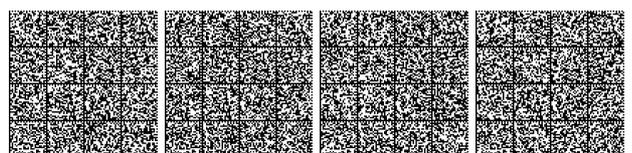
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 13 agosto 2013

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3290
Yen	130,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,874
Corona danese	7,4592
Lira Sterlina	0,85955
Fiorino ungherese	298,87
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7027
Zloty polacco	4,1913
Nuovo leu romeno	4,4261
Corona svedese	8,6624
Franco svizzero	1,2358
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7960
Kuna croata	7,5385
Rublo russo	43,9468
Lira turca	2,5624
Dollaro australiano	1,4549
Real brasiliano	3,0483
Dollaro canadese	1,3715
Yuan cinese	8,1348
Dollaro di Hong Kong	10,3073
Rupia indonesiana	13690,22
Shekel israeliano	4,7171
Rupia indiana	81,4460
Won sudcoreano	1483,44
Peso messicano	16,9142
Ringgit malese	4,3305
Dollaro neozelandese	1,6618
Peso filippino	58,223
Dollaro di Singapore	1,6812
Baht tailandese	41,531
Rand sudafricano	13,2219

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

13A07080

REGIONE TOSCANA

Approvazione delle ordinanze n. 11 e n. 12 del 16 luglio 2013

Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548, legge 24 dicembre 2011, n. 228 in relazione agli eventi di cui sopra, rende noto:

che con propria ordinanza n. 11 del 16 luglio 2013 in relazione all'intervento 2012EMS0027, ha approvato lo schema di convenzione tra commissario, R.F.I. S.p.A., provincia di Massa Carrara e comune di Carrara per l'adeguamento dell'attraversamento ferroviario sul T. Carrione;

che con propria ordinanza n. 12 del 16 luglio 2013 ha approvato le disposizioni per la concessione di agevolazioni alle imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2013 (art. 1, comma 548, legge n. 228 del 24 dicembre 2012 - Legge di stabilità 2013);

che le ordinanze sono disponibili sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 37 del 31 luglio 2013 parte prima e sul sito internet della regione Toscana tramite il seguente percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/

13A06828

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-193) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.